

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 aprile 1990

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1989, n. 17.

Norme in materia di polizia municipale Pag. 3

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1989, n. 18.

Norme per l'elezione dei rappresentanti degli artigiani nelle commissioni provinciali per l'artigianato Pag. 6

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1989, n. 19.

E.T.S.A.F. - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989 Pag. 12

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1989, n. 20.

Soppressione Associazione intercomunale n. 10 «Area Fiorentina» Pag. 13

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1989, n. 21.

I.R.P.E.T. - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1989 Pag. 13

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1989, n. 22.

Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale n. 80/1978 Pag. 13

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1989, n. 23.

C.R.E. - Centro Riferimento Emotrasfusione - Approvazione esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1989 Pag. 14

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1989, n. 24.

Proroga dei termini del procedimento di formazione del programma regionale per la formazione professionale indicati all'art. 5 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16, limitatamente all'anno 1989. Pag. 14

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1989, n. 25.

Disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del canone sociale Pag. 14

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1989, n. 26.

Partecipazione della regione Toscana alle attività dell'unione dei familiari delle vittime per stragi Pag. 24

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1989, n. 27.

Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1989/1991 Pag. 24

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1989, n. 28.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989 Pag. 24

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1989, n. 29.

I.R.P.E.T. - Approvazione bilancio preventivo esercizio finanziario 1989 Pag. 25

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1989, n. 30.

E.T.S.A.F. - Bilancio di previsione esercizio finanziario 1989 - Approvazione Pag. 25

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1989, n. 31.

Bilancio di previsione 1989, 1ª variazione Pag. 25

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1989, n. 32.

Bilancio di previsione 1989, 2ª variazione Pag. 25

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1989, n. 33.

C.R.E. - Approvazione bilancio di previsione anno 1989 Pag. 25

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1989, n. 34.

Legge regionale n. 9/88. Individuazione e delimitazione degli ambiti turisticamente rilevanti. Costituzione delle aziende di promozione turistica Pag. 25

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1989, n. 35.

Proroga per il 1989 dei termini di cui agli articoli 22 e 13 della legge regionale n. 33/75 concernente: «La promozione dello sport a carattere sociale» Pag. 26

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1989, n. 32.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assettamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989 Pag. 27

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1989, n. 33.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989 Pag. 27

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 contenente norme per la disciplina degli strumenti urbanistici attuativi Pag. 27

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 18.

Proroga del termine di cui all'art. 12 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 55 relativa all'utilizzo temporaneo di lavori in cantieri scuola e di lavoro Pag. 28

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 19.

Proroga del termine di cui all'art. 10 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 58 recante interventi a favore dell'occupazione in imprese cooperative Pag. 28

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1989, n. 20.

Progetto Colombo 1992 Pag. 28

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1989, n. 21.

Proroga della legge regionale 4 agosto 1988, n. 38: «Fidejussione regionale all'Istituto Autonomo Case Popolari di Genova sui finanziamenti per l'attuazione del piano di risanamento dell'Ente» Pag. 29

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1989, n. 22.

Norme disciplinanti l'assunzione a tempo determinato per la realizzazione dei progetti finalizzati previsti dall'art. 3 della legge regionale 9 novembre 1987, n. 32: «Disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali» Pag. 29

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale della Toscana 11 luglio 1988, n. 48, recante: «Finanziamento straordinario dei programmi integrativi regionali di edilizia agevolata convenzionata». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 42 del 20 luglio 1988 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3ª serie speciale - n. 51 del 17 dicembre 1988) Pag. 30

Comunicato relativo alla legge regionale della Toscana 3 agosto 1988, n. 58, recante: «Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 46 del 12 agosto 1988 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3ª serie speciale - n. 51 del 17 dicembre 1988) Pag. 30

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1989, n. 17.

Norme in materia di polizia municipale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Toscana n. 18 del 22 marzo 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Sezione I

NORME GENERALI

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, «legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale», detta disposizioni concernenti l'ordinamento del servizio di polizia municipale, al fine di assicurare su tutto il territorio regionale l'uniforme ed efficace espletamento delle funzioni di polizia locale svolte dei comuni.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale di competenza delle province, delle comunità montane e dei consorzi di enti locali, in conformità con i rispettivi ordinamenti.

Art. 2.

Istituzione e regolamento del servizio

1. Il servizio di polizia municipale è la struttura organizzata di persone e mezzi che può essere costituita da ciascun comune per l'espletamento delle funzioni di polizia locale.

2. Il servizio può essere istituito qualora la dotazione di personale e mezzi assicurino il regolare svolgimento dei compiti di polizia municipale su tutto il territorio comunale, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche e socio-economiche del comune.

3. I comuni disciplinano il servizio di polizia municipale con proprio regolamento, in conformità all'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 3.

Compiti

1. Il Servizio di polizia municipale provvede allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti, che prevedono in particolare:

- a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
- b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello stato, della regione e degli enti locali, la cui esecuzione sia di competenza del comune;
- c) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza;
- d) svolgere incarichi di informazione, notificazione, accertamento e rilevazione connessi alle proprie funzioni istituzionali o comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;
- e) vigilare sulla integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- f) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza del comune;
- g) svolgere i compiti di polizia stradale attribuiti dalla legge alla polizia municipale.

2. Gli addetti al servizio di polizia municipale svolgono anche funzioni di polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalla legge statale.

Art. 4.

Competenza territoriale

1. Il personale addetto al servizio di polizia municipale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza.

2. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il personale stesso può compiere fuori dal territorio del proprio ente:

- a) le missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;
- b) le operazioni di polizia di propria iniziativa, durante il servizio, in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
- c) le missioni per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto.

3. I distacchi e i comandi ad altro ente sono consentiti esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia municipale.

Art. 5.

Organizzazione del servizio

1. Le qualifiche funzionali e le relative norme di accesso, i profili professionali, le attribuzioni, i doveri, le responsabilità e quant'altro si riferisce ai limiti di impiego del personale addetto al servizio di polizia municipale sono determinate dal comune di appartenenza ai sensi della normativa vigente.

2. Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 6.

Personale stagionale

1. Per sopperire a particolari esigenze stagionali del servizio, i comuni possono procedere all'assunzione temporanea di personale in conformità con la normativa vigente in materia.

2. I comuni stabiliscono i periodi per i quali si può procedere all'assunzione del personale stagionale.

Sezione II

GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO
DI POLIZIA MUNICIPALE

Art. 7.

Gestione associata

1. Più comuni possono accordarsi per l'istituzione e la gestione del servizio di polizia municipale in forma associata, qualora essi non dispongano di personale e mezzi sufficienti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2, ad istituire tale servizio in forma singola o comunque qualora lo ritengano opportuno per assicurare maggiore efficienza e funzionalità nell'espletamento delle funzioni di polizia locale.

2. In tali casi i comuni, ferma restando la facoltà di costituire appositi consorzi, possono demandare la gestione del servizio di polizia municipale alla associazione intercomunale o alla comunità montana di cui fanno parte o provvedere mediante la stipulazione di apposite convenzioni o nelle altre forme ammesse ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 8.

*Iniziativa regionali
di incentivazione e promozione*

1. La regione, tenuto conto della classe di appartenenza dei comuni, promuove la gestione associata del servizio di polizia municipale, contribuendo agli oneri sostenuti dai comuni stessi, in particolare per la formazione professionale del personale addetto al servizio.

2. I contributi di cui al precedente comma sono ripartiti annualmente dalla giunta regionale, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.

Art. 9.

Organizzazione del servizio in forma associata

1. In caso di gestione associata, i singoli comuni interessati definiscono d'intesa tra loro:

- a) le modalità di adozione ed i contenuti essenziali del regolamento del servizio;
- b) le modalità di utilizzazione del personale e dei mezzi nel territorio di ciascun comune;
- c) le modalità di esercizio delle funzioni di cui al secondo comma dell'art. 5, da parte del sindaco di ciascun comune;
- d) le modalità della gestione amministrativa e finanziaria del servizio.

2. Ferme restando le attribuzioni dei sindaci, ai sensi del secondo comma dell'art. 5, i comuni associati possono attribuire ad uno dei sindaci stessi o ad altra autorità dell'organismo associativo la dipendenza del servizio ai fini organizzativi e di coordinamento su tutto il territorio interessato.

Art. 10.

Altre forme di collaborazione tra i comuni

1. I comuni, per esigenze di carattere stagionale, ricorrente o occasionale ovvero ogni qualvolta lo ritengano opportuno o necessario, possono attuare forme di collaborazione per aspetti settoriali del servizio di polizia municipale, anche istituendo apposite strutture organizzative comuni e stabilendo a tal fine le opportune intese.

TITOLO II

IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Art. 11.

Istituzione del corpo di polizia municipale

1. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale è espletato stabilmente da almeno sette addetti possono istituire il corpo di polizia municipale.

2. In caso di istituzione del corpo di polizia municipale, il comune tiene conto delle indicazioni di riferimento deliberate dal consiglio regionale su proposta della commissione tecnica di cui all'art. 27 ai fini della valutazione degli elementi di cui al secondo comma dell'art. 2, ed in particolare, del numero e della densità degli abitanti, dei flussi turistici e della popolazione non residente, dello sviluppo della rete viaria, dell'indice di motorizzazione, della quantità degli insediamenti produttivi, nonché di altri eventuali dati significativi.

Art. 12.

Il regolamento del corpo di polizia municipale

1. Il regolamento del corpo di polizia municipale stabilisce:
- a) l'organico del personale adetto al servizio, secondo criteri di funzionalità e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 11;
 - b) l'ordinamento del corpo, che deve prevedere di norma la presenza di un comandante, con funzioni di responsabile del corpo, di addetti al coordinamento e al controllo, di operatori;
 - c) il tipo di organizzazione del corpo, nel rispetto, dei principi di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 13.

Il comandante del corpo di polizia municipale

1. Il comandante del corpo di polizia municipale dirige lo svolgimento delle attività di competenza del corpo, emana gli ordini e le disposizioni organizzative ed operative, nel rispetto della legislazione vigente e del regolamento di cui all'art. 12.

2. Il comandante attua le direttive impartite dal sindaco nell'ambito della propria competenza ed è responsabile verso il sindaco stesso della organizzazione del servizio, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale appartenente al corpo.

Art. 14.

Gestione associata del corpo di polizia municipale

1. Più comuni possono istituire il corpo di polizia municipale in forma associata alle stesse condizioni di cui all'art. 11 quanto al personale complessivamente addetto.

2. Il regolamento del corpo è adottato secondo le modalità deliberate dai singoli comuni associati e si conforma ai principi della legge 7 marzo 1986, n. 65 e della presente legge.

TITOLO III

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Sezione I

NORME GENERALI

Art. 15.

Professionalità degli addetti al servizio di polizia municipale

1. Il personale addetto al servizio di polizia municipale deve possedere una professionalità adeguata alle funzioni svolte.

2. La professionalità del personale addetto al servizio di polizia municipale è assicurata tramite:

- a) il possesso di una preparazione giuridica di base, da accertarsi in sede di procedure per l'accesso;
- b) la partecipazione a corso-concorso oppure ad un corso di prima formazione durante il periodo di prova;
- c) la partecipazione periodica durante il rapporto di lavoro a corsi di aggiornamento;
- d) la partecipazione a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi.

3. In particolare, in relazione a quanto previsto in materia di porto dell'arma dal quinto comma dell'art. 5 legge 7 marzo 1986, n. 65, il personale addetto al servizio di polizia municipale partecipa a periodici corsi di addestramento all'uso dell'arma, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni statali in materia.

4. Gli addetti al servizio sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione disposti dall'ente di appartenenza.

Art. 16.

Preparazione giuridica di base

1. La preparazione giuridica di base, di cui alla lettera a), secondo comma dell'art. 15, concerne tra l'altro:

- a) ordinamento dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
- b) elementi di diritto e procedura penale;
- c) legislazione principale in materia di:
 - 1) circolazione stradale;
 - 2) commercio, pubblici esercizi e funzioni di polizia amministrativa di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - 3) sanzioni amministrative;
 - 4) urbanistica ed edilizia;
 - 5) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Art. 17.

Periodo di prova e corso di prima formazione

1. Durante il periodo di prova, il personale frequenta un corso di prima formazione al termine del quale può essere adibito al servizio attivo. È consentito durante il corso l'impiego del personale in servizi sul territorio a scopo esclusivamente didattico in conformità a quanto previsto dal programma del corso.

2. L'esito del corso di prima formazione costituisce elemento necessario di valutazione per la nomina in ruolo del dipendente.

3. In caso di assunzione tramite corso-concorso, la partecipazione allo stesso è considerata come frequenza di un corso di prima formazione agli effetti di cui al presente articolo.

Art. 18.

Formazione del personale assunto a tempo determinato

1. Il personale assunto a tempo determinato è adibito al servizio attivo dopo aver frequentato un corso di formazione.

2. Il corso di formazione di cui al comma precedente non è necessario per il personale che abbia già prestato anche temporaneamente la propria attività nel servizio di polizia municipale oppure abbia ottenuto l'idoneità nelle prove conclusive di un corso-concorso per addetti al servizio di polizia municipale.

Art. 19.

Progressione nella carriera e corsi di aggiornamento e specializzazione

1. La partecipazione a corsi di aggiornamento e specializzazione con valutazione finale positiva costituisce titolo valutabile per il passaggio alle qualifiche superiori.

Sezione II

SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 20.

Costituzione della fondazione «Scuola regionale di formazione professionale»

1. La Regione, in concorso con gli enti locali della Toscana, istituisce la fondazione «Scuola regionale di formazione professionale» che assicura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale della polizia municipale.

2. La giunta regionale promuove le opportune intese con gli enti locali interessati e compie gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della regione alla istituzione e al funzionamento della fondazione.

3. Il consiglio regionale approva lo statuto della fondazione, provvede alla nomina dei rappresentanti regionali negli organi di amministrazione ed indirizza l'attività di tali rappresentanti nel quadro dei principi e delle finalità degli atti della programmazione regionale.

4. La regione conferisce la somma di L. 100.000.000 per la costituzione del patrimonio della fondazione.

5. La regione conferisce alla fondazione eventuali contributi per le spese di funzionamento, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 21.

Attività della fondazione

1. La fondazione attua gli interventi formativi per il personale della polizia municipale di tutti i comuni della Toscana, in particolare i corsi-concorsi, i corsi di prima formazione, i corsi di aggiornamento e specializzazione, ai sensi e per gli effetti di cui rispettivamente agli articoli 17, 18 e 19.

2. La fondazione attua interventi per la formazione dei dipendenti degli enti locali diversi dai comuni, addetti allo svolgimento di funzioni di polizia locale.

3. La fondazione può attuare inoltre, sulla base di apposite convenzioni con gli enti interessati, interventi per la formazione del personale della regione e degli enti locali addetto a funzioni diverse da quelle di polizia locale.

Art. 22.

Funzionamento della fondazione

1. Lo statuto della fondazione determina le norme che regolano il funzionamento della stessa, le competenze degli organi di amministrazione e la rappresentanza degli enti fondatori in tali organi.

2. Lo statuto determina le attribuzioni del direttore della fondazione, in modo da assicurare la funzionalità ed efficienza della gestione delle attività formative.

3. Per l'esercizio dell'attività di formazione la fondazione si avvale di docenti esterni, tramite conferimento di incarichi.

TITOLO IV

UNIFORMI MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI

Art. 23.

Obbligo dell'uniforme e segni distintivi

1. Il personale addetto al servizio di polizia municipale svolge le attività inerenti al servizio in uniforme.

2. I regolamenti comunali possono prevedere eccezioni, consentendo il servizio in abito civile, nei casi in cui strettamente necessario per l'espletamento del servizio ed individuando l'organo competente a darne autorizzazione.

3. Alla uniforme devono essere aggiunti i segni distintivi del grado attribuito in relazione alla posizione del personale all'interno dell'ente di appartenenza.

Art. 24.

Caratteristiche delle uniformi

1. La legge regionale stabilisce le caratteristiche dell'uniforme e dei segni distintivi del grado, da adottarsi da parte degli addetti al servizio di polizia municipale dell'intero territorio regionale.

2. Ciascun comune, nel rispetto delle caratteristiche determinate dalla legge regionale adotta un simbolo distintivo da porre sulle uniformi del proprio personale di polizia municipale, con la denominazione dell'ente e il numero personale di matricola dell'addetto.

3. Ciascun comune provvede inoltre a fornire al personale addetto al servizio di polizia municipale una tessera di riconoscimento le cui caratteristiche sono determinate dalla legge regionale di cui al primo comma.

4. Il personale di polizia municipale, nell'espletamento delle sue funzioni, è tenuto ad esibire la tessera di riconoscimento.

Art. 25.

Riconoscibilità dei mezzi di trasporto della polizia municipale

1. La legge regionale stabilisce le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori nonché il colore dei mezzi di trasporto in dotazione al servizio di polizia municipale, in modo uniforme per tutto il territorio regionale.

Art. 26.

Caratteristiche tecniche dei mezzi di comunicazione

1. I mezzi di comunicazione in dotazione presso ciascun servizio di polizia municipale devono essere rispondenti a caratteristiche tecniche, definite con legge regionale che ne permettano la reciproca utilizzazione in tutto il territorio regionale anche in relazione alle attività di soccorso e protezione civile.

TITOLO V

COMMISSIONE TECNICA E NORMA FINANZIARIA

Art. 27.

Composizione della commissione tecnica per la polizia municipale

1. È istituita la commissione tecnica per la polizia municipale.

2. La commissione è composta da:

a) il componente della giunta regionale incaricato, con funzioni di presidente;

b) tre esperti designati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello regionale;

c) due esperti designati dalle associazioni professionali degli operatori di polizia municipale maggiormente rappresentative a livello regionale, di cui uno designato dalle associazioni dei comandanti;

d) tre esperti eletti dal consiglio regionale con voto limitato a 2/3;

e) il direttore della scuola regionale di formazione professionale;

f) tre rappresentanti degli enti locali designati rispettivamente dalle sezioni regionali dell'ANCI, UPI e UNCEM.

Art. 28.

Costituzione, durata in carica e funzionamento

1. La commissione tecnica è nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

2. A tal fine il presidente della giunta regionale invita le organizzazioni, enti e associazioni di cui al precedente articolo, lettere b), c), f) a trasmettere le designazioni di rispettiva competenza e riceve altresì le designazioni di cui alla lettera d).

3. La commissione è nominata una volta pervenuti i nominativi di almeno i 3/4 dei suoi membri e può essere successivamente integrata con le stesse modalità previste per la nomina.

4. La commissione cessa dalla carica alla scadenza di ogni legislatura regionale ed è rinnovata entro tre mesi dall'insediamento della nuova legislatura.

5. Ai componenti della commissione è corrisposto un gettone di presenza pari a L. 70.000 per ogni giorno di riunione.

6. Ai componenti della commissione che devono spostarsi dalla propria sede di residenza per partecipare alle riunioni o per svolgere incarichi dalla stessa attribuiti, è corrisposto il rimborso delle spese sostenute, secondo le modalità di cui alla legge regionale 9 agosto 1978 n. 52.

7. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale con qualifica funzionale non inferiore alla VIII.

Art. 29.

Funzioni

1. La commissione tecnica è organo consultivo della regione, con il compito:

a) di esprimere pareri in ordine agli atti regionali in materia di polizia municipale;

b) di formulare proposte in ordine alle iniziative che appaiono necessarie per il miglioramento del servizio di polizia municipale;

c) di studiare i problemi relativi al servizio di polizia municipale;

d) di proporre all'approvazione del consiglio regionale i dati di riferimento utilizzabili dai comuni ai fini della costituzione del corpo di polizia municipale, ai sensi dell'art. 11;

e) di verificare lo stato di attuazione della presente legge, relazionandone agli organi regionali.

Art. 30.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, decorrenti dall'anno 1989 si fa fronte con le disponibilità di cui alla variazione di bilancio che segue, competenza e cassa per analogo importo:

In diminuzione

cap. 50000 fondo globale per il finanziamento di spesa per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti). L. 260.000.000

Di nuova istituzione

cap. 00996 fondo di dotazione per gli interventi di cui al quarto comma dell'art. 20 della legge regionale «Norme in materia di polizia municipale» L. 100.000.000

cap. 00997 contributi ai comuni e spese di funzionamento della Fondazione di cui agli artt. 8 e 20 della legge regionale «Norme in materia di polizia municipale». L. 150.000.000

cap. 00998 spese di funzionamento della commissione tecnica di cui all'art. 27 della legge regionale «Norme in materia di polizia municipale» L. 10.000.000

L. 260.000.000

Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si farà fronte con legge di bilancio.

Art. 31.

Norma transitoria

1. Fino al perfezionamento della costituzione della fondazione di cui all'art. 20, i corsi di formazione e aggiornamento per l'accesso ai posti di istruttori di vigilanza, di cui al 19° comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, integrato dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, nm 494, sono svolti dai comuni previa approvazione del relativo programma didattico da parte della giunta regionale.

2. A tal fine, i comuni inviano alla giunta regionale il programma didattico dettagliato dei corsi di cui al comma precedente che essi intendono svolgere.

3. La giunta regionale può formulare osservazione sui programmi didattici entro 30 giorni dal loro ricevimento. Trascorso tale termine senza che la giunta abbia formulato osservazioni, i programmi presentati dai comuni si intendono approvati.

4. I comuni che hanno già istituito il servizio o il corpo di polizia municipale provvedono, ove necessario, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare tali servizi o corpi alle disposizioni della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della regione Toscana.

Firenze, 9 marzo 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata da consiglio regionale il 14 febbraio 1989 ed è resa esecutiva per decorrenze dei termini ai sensi dell'art. 27 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione.

89R0554

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1989, n. 18.

Norme per l'elezione dei rappresentanti degli artigiani nelle commissioni provinciali per l'artigianato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 19 del 24 marzo 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

OPERAZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei diciotto imprenditori artigiani componenti le commissioni provinciali per l'artigianato sono indette con decreto del presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 54 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29.

2. Per la prima costituzione delle commissioni provinciali per l'artigianato si applica l'art. 61 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29. Le votazioni si debbono svolgere contemporaneamente in tutto il territorio regionale.

3. La giunta regionale provvede ad inviare ai comuni e alle camere di commercio un apposito manifesto per essere affisso ai rispettivi albi per quindici giorni, a partire dal decimo giorno successivo alla data del decreto. Tali enti danno comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al presidente della commissione provinciale per l'artigianato.

4. Il manifesto contiene:

l'annuncio che sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti degli artigiani in seno alla commissione provinciale per l'artigianato;

l'avviso che possono essere presentate le liste dei candidati, con l'indicazione del luogo della presentazione;

il termine per la presentazione delle liste medesime entro il trentesimo giorno successivo alla emanazione del decreto che indice le elezioni.

Art. 2.

Ripartizione in seggi elettorali

1. Entro i cinquanta giorni successivi all'emanazione del decreto, di cui al precedente articolo, i presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato provvedono alla ripartizione della provincia in seggi elettorali ed alla determinazione delle sedi dei seggi, dandone comunicazione ai sindaci dei comuni interessati. I sindaci, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, provvedono ad individuare i locali adibiti a seggi ed a darne comunicazione al presidente della commissione provinciale per l'artigianato. Le sedi dei seggi elettorali sono allestite a cura e con onere finanziario a carico della regione.

2. In ogni comune è costituito un seggio elettorale. Tuttavia il numero degli elettori sia superiore a 700 è in facoltà delle commissioni provinciali per l'artigianato di costituire più seggi. Le commissioni provinciali per l'artigianato valuteranno altresì la possibilità di accorpamento dei seggi fra più comuni, assumendo come numero minimo di elettori per seggio il valore di 150 unità.

3. La ripartizione e l'assegnazione degli elettori ai singoli seggi nei comuni con più di 500 elettori è effettuata in modo da far votare ciascun elettore, per quanto possibile, nel seggio più vicino alla sede dell'impresa di cui è titolare.

Art. 3.

Manifesto elettorale

1. Avvenuta la presentazione delle liste dei candidati ed effettuate, nei successivi venti giorni, le relative operazioni di controllo, ed ammissione, i presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato, entro il sessantesimo giorno a partire dal decreto che indice le elezioni, provvedono alla pubblicazione di un manifesto contenente:

la data e l'orario delle votazioni dalle ore 8 alle 20;

l'elenco delle liste dei candidati ammesse, contrassegnate ciascuna da un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione;

la ripartizione del corpo elettorale della provincia in seggi elettorali e le sedi dei seggi stessi;

l'avviso che le liste degli elettori, distinte per seggi, sono poste in pubblica visione per quindici giorni presso la Camera di commercio, e i comuni, a partire dal quarantacinquesimo giorno precedente le elezioni.

2. Il manifesto è pubblicato per almeno quindici giorni, negli albi delle camere di commercio e dei comuni interessati. Tali enti devono dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al presidente della commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 4.

Liste elettorali

1. A cura del presidente della commissione provinciale per l'artigianato sono predisposte le liste elettorali sulla base del disposto dell'art. 55, primo e secondo comma, della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29.

2. Tutte le operazioni relative alla formazione e alla pubblicazione delle liste sono compiute, con l'assistenza del segretario, dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato, il quale è responsabile della loro regolarità.

3. Nelle liste elettorali sono riportati i seguenti dati:

il numero d'ordine da trascrivere sul certificato elettorale;

il numero di iscrizione nell'albo;

cognome e nome;

luogo e data di nascita dell'elettore;

sede dell'impresa.

4. Le liste sono rese autentiche, mediante vidimazione in ogni pagina, dal presidente e dal segretario della commissione provinciale per l'artigianato e devono recare il bollo della commissione medesima:

5. In calce alle liste viene attestato il numero degli elettori e il numero delle pagine. In calce alle pagine risultanti a seguito alle eventuali aggiunte di cui ai successivi articoli è riportato il nuovo numero degli elettori compresi nella lista.

6. Le liste elettorali di seggio sono poste per quindici giorni, a partire dal quarantacinquesimo giorno antecedente le votazioni, in pubblica visione e a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la Camera di commercio e nei comuni della provincia. Nell'albo comunale è pubblicata soltanto la lista degli elettori che votano nel comune.

7. Dell'avvenuta pubblicazione deve essere data comunicazione al presidente della commissione provinciale per l'artigianato.

8. L'elettore ammesso al voto dopo la formazione delle liste, viene assegnato al seggio più vicino alla sede dell'impresa e aggiunto in calce alla lista del seggio stesso.

9. Il presidente della commissione provinciale per l'artigianato, qualora accerti, d'ufficio o su richiesta degli interessati, l'esistenza di errori materiali nelle liste elettorali, deve apportare le relative variazioni alle liste entro il quinto giorno antecedente quello delle votazioni. Le aggiunte o variazioni vengono apportate dal presidente sia sulle liste agli atti della commissione, nonché su quelle destinate ai seggi.

Art. 5.

Certificazioni elettorali

1. I certificati elettorali vengono compilati a cura del presidente della commissione provinciale per l'artigianato in base alle liste elettorali di seggio e devono contenere la firma del presidente della commissione provinciale per l'artigianato, anche stampata, ed il bollo della commissione stessa.

La qualità di elettore è attestata dal certificato elettorale.

3. Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le elezioni i certificati elettorali debbono essere consegnati a ciascun elettore nella sede dell'impresa. La consegna avverrà a cura del comune cui saranno trasmessi almeno quindici giorni prima della data delle votazioni. Il relativo onere è a carico della regione.

4. I certificati che per qualsiasi motivo non siano stati recapitati agli artigiani elettori, sono tenuti a disposizione degli interessati presso il comune fino alla chiusura delle operazioni di votazione.

5. Dopo tale termine i certificati sono dal sindaco trasmessi alla commissione provinciale per l'artigianato.

6. Qualora un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto di ottenere un duplicato facendone personalmente richiesta anche verbale alla commissione provinciale per l'artigianato, a partire dal quinto giorno antecedente quello della votazione fino alla chiusura delle relative operazioni. Il nuovo certificato deve riportare la dicitura «duplicato» e del suo rilascio deve essere fatta annotazione in apposito registro.

Art. 6.

Liste dei candidati

1. Sono eleggibili i titolari di aziende artigiane che rispondono ai requisiti dell'art. 55, terzo e quarto comma della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29.

2. Le candidature, raggruppate in liste comprendenti non più di 36 candidati devono essere presentate, per ciascuna provincia, da un numero di elettori non inferiore al 5% dei titolari di aziende artigiane, o soci elettori designati, iscritti all'albo provinciale. A tal fine il numero degli iscritti è determinato in base alle risultanze dell'albo al 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle elezioni.

3. I presentatori devono essere titolari o soci elettori designati di imprese iscritte nell'albo della provincia e le loro firme, con l'indicazione del luogo e della data di nascita, devono essere autenticate dal sindaco o suo delegato, o dal segretario comunale, o dal giudice conciliatore ovvero da un notaio.

4. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. In caso contrario non si tiene conto delle firme duplicate sulle rispettive liste.

5. Unitamente alla lista deve essere presentata la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata nei modi di cui ai commi precedenti, ed il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della provincia di data non anteriore a tre mesi.

6. Di ogni candidato debbono essere dichiarate oltre al cognome e al nome anche il luogo e la data di nascita ed il luogo di residenza.

7. Le liste devono essere presentate alle rispettive commissioni provinciali per l'artigianato entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello del decreto che indice le elezioni.

8. Ad ogni lista è attribuito un numero progressivo in base all'ordine di presentazione. Il presidente o il segretario appongono su ogni lista la data e l'ora di presentazione.

9. Il presidente o il segretario rilasciano ricevuta dettagliata degli atti e dei documenti presentati, indicando su di essa la data e l'ora di presentazione nonché il numero assegnato alla lista.

Art. 7.

Verifica delle liste dei candidati

1. La commissione provinciale per l'artigianato, immediatamente dopo il termine di cui al precedente art. 6, settimo comma, provvede, in apposita riunione:

alla verifica delle liste, non ammettendo quelle non sottoscritte dal numero prescritto di titolari o soci designati di imprese iscritte all'albo provinciale e quelle presentate dopo il termine utile;

ad escludere dalla lista i nomi dei candidati che non possiedono i requisiti di legge o che non abbiano accettato la candidatura;

a ridurre le liste che contengono un numero di candidati superiori a quello previsto, cancellando dalle liste stesse gli ultimi nomi;

a cancellare i nomi dei candidati già compresi in liste presentate in precedenza.

2. Tali operazioni vanno compiute entro il cinquantesimo giorno successivo a quello del decreto di indizione delle elezioni.

3. Appena effettuata l'eventuale eliminazione di una lista o di uno o più candidati, il presidente della commissione ne dà immediata notifica a tutti i candidati componenti la lista, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8.

Nomina dei componenti l'ufficio elettorale di sezione

1. Il presidente della commissione provinciale per l'artigianato provvede alla costituzione del seggio. A tal fine ne nomina il presidente, scegliendolo tra gli artigiani iscritti nelle liste elettorali, ed il segretario, scegliendolo fra i dipendenti della Regione, ovvero, su designazione dei rispettivi organi competenti, fra i dipendenti della camera di commercio o del comune.

2. Il presidente della suddetta commissione, entro il decimo giorno antecedente a quello della votazione, nomina inoltre tre scrutatori, scegliendoli fra gli artigiani iscritti nelle liste elettorali della sezione.

3. È inoltre predisposto un elenco di dipendenti degli enti pubblici summenzionati cui poter attingere per eventuali sostituzioni che si rendano necessarie.

4. Il presidente della commissione provinciale per l'artigianato notifica l'avvenuta nomina ai componenti dell'ufficio elettorale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o in forma amministrativa.

5. Al presidente, agli scrutatori ed al segretario spetta il trattamento economico previsto per le elezioni comunali: le relative spese sono a carico della regione, con riferimento al solo giorno di votazione. Il comune provvede altresì a mettere a disposizione dell'ufficio di seggio il personale ausiliario necessario per il suo normale funzionamento.

Art. 9.

Rappresentanti di lista

1. I candidati di ciascuna lista, collegialmente, possono designare anche con atti separati, un rappresentante di lista per ogni seggio, scelto fra gli elettori che votano nel seggio medesimo.

2. L'atto di designazione deve pervenire entro il decimo giorno precedente la data delle votazioni, alla commissione provinciale per l'artigianato. Il presidente di questa, dopo aver riscontrato che ciascun rappresentante di lista è elettore nel seggio per il quale è stato designato, provvede ad informarne i relativi presidenti di seggio.

3. La facoltà di designazione può essere delegata ad un solo candidato con atto autenticato da far pervenire alla commissione provinciale per l'artigianato entro lo stesso termine.

Art. 10.

Espressione del voto

1. Ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29 il voto deve essere espresso a favore di una sola delle liste di candidati ammesse a votazione. Possono essere espressi un massimo di cinque voti di preferenza fra i candidati della lista votata.

2. Ciascun elettore ha diritto di manifestare il voto di lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

3. Ciascun elettore può manifestare, inoltre, i voti di preferenza. La preferenza deve essere manifestata esclusivamente per candidati compresi nella lista da lui votata.

4. Il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome ed il cognome o solo il cognome dei candidati compresi nella lista medesima. Oppure i numeri con i quali sono contrassegnati nelle liste.

TITOLO II

OPERAZIONI NEI SEGGI

Art. 11.

L'ufficio elettorale di sezione

1. In ogni sezione elettorale è costituito un ufficio elettorale.

2. L'ufficio è composto da un presidente, da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.

Art. 2.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione - Sostituzione e compiti

1. Qualora il designato a presiedere un ufficio elettorale di sezione non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente della commissione provinciale per l'artigianato, il quale provvede alla sostituzione.

2. In caso di improvviso impedimento del presidente dell'ufficio elettorale di sezione, che non consenta la sua normale sostituzione da parte del presidente della commissione provinciale per l'artigianato, assume la presidenza dell'ufficio il segretario comunale o suo delegato scelto fra gli impiegati del comune.

3. Per la validità delle operazioni di seggio è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente. Pertanto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori e nella impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro surrogazione, l'ufficio dovrà essere senz'altro costituito e potrà iniziare le sue operazioni quando sono presenti almeno due componenti del seggio oltre il presidente.

4. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, decide in merito ai reclami, contestazioni, nonché sulle questioni relative alla validità dei voti.

Art. 13.

Gli scrutatori e compiti

1. Qualora un designato alle funzioni di scrutatore non possa, per giustificati motivi, assumere l'incarico, deve darne tempestiva comunicazione al presidente del seggio e al presidente della commissione provinciale per l'artigianato affinché provveda alla sua sostituzione.

2. Se l'impossibilità anzidetta si verifica quando non è più possibile procedere alla sostituzione, ai sensi del comma precedente, provvede il presidente del seggio, chiamando a far parte del seggio stesso alternativamente il più giovane degli elettori presenti nel seggio elettorale che sappia leggere e scrivere.

3. Analogamente il presidente del seggio procede quando l'impedimento si verifichi nel corso delle ulteriori operazioni dell'ufficio elettorale.

4. Gli scrutatori compiono gli atti concernenti le operazioni di autenticazione delle schede, di identificazione degli elettori e di scrutinio.

5. Gli scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell'ufficio elettorale nei casi indicati dalla legge e in ogni caso in cui sorgano controversie o reclami.

Art. 14.

Il segretario del seggio

1. Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio.

2. In particolare egli provvede alla compilazione del verbale, alla registrazione, insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate alla raccolta degli atti da allegare al verbale ed alla confezione dei plichi con il verbale stesso e con la lista della votazione.

Art. 15.

Verbali delle operazioni dell'ufficio elettorale

1. La verbalizzazione delle operazioni dei seggi viene effettuata su appositi modelli.

2. I verbali devono essere compilati con la massima esattezza e completezza, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio.

3. Nel verbale deve prendersi nota di tutte le proteste e dei reclami presentati nel corso delle operazioni.

4. Della regolare compilazione del verbale, che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio, e della raccolta degli atti e documenti da allegare al verbale stesso, hanno la responsabilità il presidente ed il segretario del seggio.

Art. 16.

Operazioni preliminari all'insediamento del seggio

1. Il presidente del seggio, prima delle ore sei del giorno della votazione deve ricevere, presso il seggio, per conto della commissione provinciale per l'artigianato, dal sindaco del comune nel quale ha sede il seggio, o da un suo delegato, il materiale occorrente per le operazioni elettorali, in particolare:

- a) il plico sigillato contenente il bollo del seggio;
- b) una urna destinata a contenere le schede votate;
- c) una cassetta per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
- d) un congruo numero di matite copiative;
- e) il pacco degli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze del seggio;
- f) elenco dei componenti del seggio;
- g) materiale per l'illuminazione sussidiaria;
- h) il pacco delle schede di votazione predisposto e sigillato a cura della commissione provinciale per l'artigianato, con l'indicazione del numero delle schede contenute;
- i) due copie della lista degli elettori della sezione;
- l) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali due saranno affisse nella sala della votazione ed una dovrà rimanere a disposizione del seggio;
- m) l'elenco degli eventuali rappresentanti di lista;
- n) un esemplare del modello del verbale delle operazioni del seggio;
- o) due tabelle di scrutinio;
- p) copia delle lettere di nomina degli scrutatori.

2. Della consegna del suddetto materiale deve redigersi apposito verbale in duplice copia, una per il presidente ed una per il sindaco.

Art. 17.

Controlli

1. Il presidente del seggio deve procedere ad un'accurata ricognizione dell'arredamento della sala della votazione, per fare eliminare eventuali deficienze che dovesse riscontrare.

Art. 18.

Insediamento del seggio

1. Alle ore sei del giorno fissato per le elezioni il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.

2. Nel caso di assenza degli scrutatori il presidente li sostituisce nel modo indicato all'art. 12.

3. Appena insediato il seggio, il presidente provvede a designare chi degli scrutatori svolgerà le funzioni di vicepresidente.

4. Di eventuali irregolarità accertate ai sensi dell'art. 16 e dei provvedimenti adottati dovrà essere presa nota del verbale.

Art. 19.

I rappresentanti di lista

1. Il presidente del seggio chiama ad assistere alle operazioni dell'ufficio i rappresentanti delle liste dei candidati, in base alle comunicazioni che gli sono pervenute dal presidente della commissione provinciale dell'artigianato ed alle lettere di nomina esibite dagli interessati. I rappresentanti di lista devono presentarsi muniti di documenti di riconoscimento.

2. I rappresentanti di lista, non facendo parte degli uffici elettorali, possono presentarsi anche durante le operazioni degli uffici stessi purché le designazioni siano state precedentemente effettuate. In ogni caso deve farsene menzione nel verbale.

3. I rappresentanti di lista:

hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali;

possono far inserire nel verbale eventuali dichiarazioni;

possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura dell'urna e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio relativo alla elezione.

Art. 20.

Bollatura ed autenticazione delle schede di votazione

1. Compite le operazioni di cui agli articoli precedenti, il presidente, dopo aver chiuso e sigillato l'urna, dà inizio alle operazioni per l'autenticazione delle schede di votazione.

2. L'autenticazione delle schede avviene mediante l'apposizione della firma del presidente o di uno scrutatore e l'apposizione del bollo.

3. Il presidente determina il numero delle schede da autenticare sulla base degli elettori che hanno diritto di votare, le distribuisce, perché vengano firmate, in parti uguali fra sé e ciascuno degli scrutatori.

4. Qualora il numero delle schede da autenticare dovesse essere inferiore a cinquanta, le operazioni di firma dovranno essere effettuate da uno solo dei componenti del seggio.

5. La firma deve essere apposta sul lato esterno della scheda.

6. Compite le operazioni anzidette, il presidente raccoglie le schede firmate, accerta che corrispondano esattamente al numero di quelle distribuite e le ripone nell'apposita cassetta, dopo aver fatto constatare ai presenti che essa è completamente vuota.

7. Le schede rimaste non autenticate sono lasciate nel pacco e custodite a cura del presidente.

8. Nel verbale si fa menzione del numero di schede autenticate.

9. Le operazioni di cui sopra debbono essere compiute entro le ore otto.

Art. 21.

Accesso alla sala delle votazioni

1. Hanno diritto di accedere alla sala della votazione durante tutte le operazioni del seggio, gli iscritti nelle liste elettorali del seggio, il presidente ed il segretario della commissione provinciale dell'artigianato, e coloro che, pur non iscritti nelle liste del seggio, debbono svolgere incarichi relativi allo svolgimento delle operazioni.

Art. 22.

Avvisi agli elettori

1. Compite le precedenti operazioni, il presidente dichiara aperta la votazione. A richiesta degli elettori il presidente enuncia le modalità di votazione, dando lettura del precedente art. 10.

2. Il presidente avverte l'elettore che le schede vanno restituite debitamente piegate prima di uscire dalla cabina. Con la scheda deve essere restituita la matita copiativa.

3. Il presidente, quindi, dichiara aperte le votazioni la cui ora di inizio è indicata nel verbale.

Art. 23.

Ammissione degli elettori alla votazione

1. Il voto è espresso dall'elettore presso il seggio elettorale della sezione nelle cui liste è iscritto.

2. Gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione.

3. L'identificazione dell'elettore può avvenire:

Mediante la presentazione di carta di identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione. Nell'apposita colonna della lista elettorale di sezione autenticata dalla commissione provinciale per l'artigianato sono indicati gli estremi del documento.

Mediante attestazione di uno dei membri dell'ufficio elettorale, con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna nella lista di sezione.

Mediante attestazione di altro elettore che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale. In tal caso l'attestazione avviene con l'apposizione della firma, di colui che identifica, nell'apposita colonna delle liste della sezione.

4. Il presidente di seggio cura sia la presa nota degli estremi del documento di riconoscimento dell'elettore che effettua l'attestazione. Detta annotazione deve essere eseguita accanto alla firma dell'attestante.

5. Dopo aver identificato l'elettore il presidente provvede a ritirare il certificato elettorale per conservarlo.

6. I certificati relativi agli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non hanno votato o la cui scheda è stata annullata, vanno custoditi separatamente.

Art. 24.

Casi particolari di ammissione al voto

1. È consentita l'ammissione al voto anche di coloro che presentino una certificazione del presidente della commissione provinciale dell'artigianato ovvero una decisione della commissione medesima, con la quale si dichiara che sono elettori nel seggio. Il documento viene ritirato dal presidente.

2. Il presidente, presa visione della decisione, aggiunge in calce alla lista del seggio il nominativo dell'elettore, riportando nella colonna «annotazioni» gli estremi della decisione stessa.

3. Ogni qualvolta da un elettore non iscritto è consegnata una scheda autenticata, il presidente la sostituisce immediatamente con altra, prelevata dal pacco delle schede residue, che viene firmata dal presidente stesso o da uno degli scrutatori, munita del bollo ed introdotta nella cassetta contenente le schede autenticate.

4. Qualora all'autenticazione delle schede all'inizio delle operazioni del seggio abbia provveduto un solo componente del seggio, l'autenticazione delle schede da effettuare nel corso della votazione va fatta dalla stessa persona.

Art. 25.

Consegna delle schede e della matita all'elettore

1. Il presidente consegna, quindi, all'elettore, dopo averne letto ad alta voce il nome ed il numero di iscrizione nella lista di sezione la scheda e la matita copiativa per l'espressione del voto.

2. Il presidente del seggio consegna la scheda spiegata agli elettori, in modo da poter verificare che nell'interno non contenga tracce di scrittura od altri segni che possano invalidarla.

Art. 26.

Operazioni di voto

1. L'elettore, ricevuta la scheda e la matita, si reca nella cabina dove, dopo aver espresso il voto, ripiega la scheda secondo le liste lasciate dalla precedente piegatura, e la restituisce al presidente del seggio.

2. Qualora la scheda non fosse piegata, il presidente invita l'elettore a provvedervi, facendolo rientrare nella cabina.

3. All'atto della riconsegna della scheda, il presidente verifica che non vi siano segni o scritture esterne che possano portare al riconoscimento dell'elettore e quindi pone la scheda nella relativa urna.

4. Il presidente fa attestare da uno degli scrutatori l'avvenuta riconsegna della scheda votata da parte dell'elettore mediante l'apposizione della firma, accanto al nome dell'elettore medesimo, nella colonna della lista di sezione a ciò destinata.

5. Insieme con la scheda l'elettore deve restituire al presidente anche la matita.

6. Se l'elettore non vota entro la cabina e, invitato, si rifiuta di recarvisi, il presidente gli ritira la scheda consegnata che viene annullata.

L'elettore è escluso dal voto ed è fatta annotazione, oltre che nel verbale, anche nella rispettiva lista elettorale.

7. Qualora l'elettore accerti che la scheda consegnatagli è deteriorata o egli stesso la deteriori, l'elettore medesimo può chiedere al presidente una seconda scheda contro restituzione della prima.

Nell'ipotesi suindicata, sulla scheda restituita vengono apposte l'indicazione «scheda deteriorata» e la firma del presidente e di uno scrutatore. Le schede deteriorate devono essere conservate in plico speciale.

All'elettore che abbia restituito la scheda deteriorata, il presidente deve, quindi, consegnarne un'altra, previa annotazione, sulla lista elettorale, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.

In modo analogo si procede qualora l'elettore restituisca una scheda incompleta o mancante della firma del presidente o dello scrutatore.

8. Nel caso che l'elettore non restituisca le schede ricevute dal presidente, questi deve farne menzione nel verbale. Analoga annotazione è fatta nelle liste elettorali accanto al nome dell'elettore, nella medesima colonna destinata ad attestare l'avvenuta espressione del voto, onde se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede spogliate.

Della mancata restituzione della matita dovrà farsi menzione nei verbali della sezione, con l'indicazione del nome dell'elettore.

Art. 27.

Elettori impediti

1. Gli elettori impediti possono esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché sia iscritto nelle liste elettorali della stessa sezione.

L'impedimento, quando non sia evidente, potrà essere dimostrato con certificato medico.

In caso di contestazioni, l'accertamento dell'impedimento è rimesso alla votazione del presidente del seggio, il quale dovrà accertare se esso si manifesti quale reale impedimento ad esprimere materialmente il voto.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un impedito.

Il presidente prima di consegnare le schede deve:

accertare che l'accompagnatore dell'elettore impedito, non abbia già svolto la funzione di accompagnatore, mediante controllo sulla lista elettorale;

accertarsi se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Dell'ammissione al voto degli elettori impediti deve prendersi nota nei verbali.

Il certificato medico eventualmente esibito deve essere allegato al verbale relativo alle operazioni.

Art. 28.

Chiusura della votazione

1. Le operazioni di votazione debbono avere termine alle ore venti del giorno stabilito.

2. Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nel seggio elettori che non hanno votato, il presidente li ammette a votare.

3. L'ora in cui è stata dichiarata chiusa la votazione deve essere attestata a verbale.

Art. 29.

Operazioni di riscontro dopo la votazione

1. Chiusa la votazione, il presidente procede all'accertamento del numero dei votanti, del numero complessivo dei certificati elettorali ritirati agli elettori, del numero degli elettori ammessi a votare, delle schede autenticate e non utilizzate ed effettua i necessari riscontri.

2. Ultimato tale accertamento, l'ufficio procede alla formazione di un plico in cui vanno compresi:

la lista della votazione, vidimata in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori;

i certificati elettorali;

le schede elettorali non utilizzate.

3. Sul plico, che deve recare l'indicazione del seggio, appone la firma il presidente, il segretario ed uno scrutatore.

4. Questo plico viene conservato per essere allegato al relativo verbale.

Art. 30.

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio appena ultimate le operazioni di riscontro e debbono svolgersi, fino al loro completamento, senza alcuna interruzione.

2. Il presidente, aperta l'urna, procede alle operazioni di spoglio.

3. Il presidente enuncia ad alta voce la lista alla quale è dato il voto ed il cognome o il numero d'ordine dei candidati ai quali è attribuita la preferenza. Gli scrutatori annotano separatamente ed annunciano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonché da ciascun candidato in base alle preferenze riportate. Le annotazioni sono effettuare contemporaneamente da due scrutatori.

Art. 31.

Casi di nullità - Schede bianche

1. La validità del voto è ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

2. Nel corso dello scrutinio possono verificarsi i seguenti tipi di nullità:

nullità del voto di lista;

nullità della scheda;

nullità del voto di preferenza.

3. Sia la nullità del voto di lista sia la nullità della scheda determinano la nullità di tutti i voti espressi nella scheda.

4. I casi di nullità del voto di lista si verificano quando le schede: non siano quelle prescritte o non portino la firma del presidente o di uno degli scrutatori;

presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

5. I segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, di segni tipografici o di altro genere.

6. Si ha nullità della scheda quando la stessa non contiene alcuna espressione di voto di lista.

Si ha inoltre nullità della scheda quando non sussiste la possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta.

7. La nullità del voto di lista, ovvero della scheda, determina, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza espressi nella scheda.

La nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui medesimi, non importano la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti dei voti di lista.

8. Si considerano bianche le schede che non portano alcuna espressione di voto, né segni o traccia di scrittura.

9. Il numero delle schede nulle, delle schede bianche, dei voti di lista e dei voti di preferenza nulli va registrato, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti e se ne prende nota nel verbale.

Le schede nulle, le schede bianche, le schede contenenti voti di lista o di preferenza nulli debbono essere di volta in volta vidimate da almeno due componenti dell'ufficio ed incluse nella relativa busta per essere allegate al verbale.

Art. 32.

Voti contestati

1. Durante lo scrutinio possono sorgere contestazioni sulla validità della scheda, sia per quanto riguarda il voto di lista, sia relativamente ai voti di preferenza.

2. Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori.

3. I voti di lista contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppandoli per lista, e per ogni lista, a seconda dei motivi di contestazione.

4. Nel verbale debbono essere riportate anche le decisioni del presidente, indicando, per ogni lista, i voti assegnati e quelli non assegnati.

5. I voti di preferenza contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati per candidato e, per ogni candidato, a seconda dei motivi di contestazione. Le decisioni del presidente sono riportate nel verbale, indicando, per ogni candidato, i voti assegnati e quelli non assegnati.

6. Le schede contestate debbono essere immediatamente vidimate da almeno due componenti l'ufficio ed incluse nella relativa busta.

Art. 33.

Operazioni di controllo e proclamazione dei risultati

1. Ultimato lo scrutinio, il presidente riunisce tutte le schede spogliate e le conta. Indi conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti nulli o voti contestati, provvisoriamente assegnati o provvisoriamente non assegnati, le schede nulle e le schede bianche, e verifica se il totale di tutte queste schede sia uguale a quello risultante dalle tabelle di scrutinio tenendo presente che ad una scheda valida corrisponde un voto di lista valido.

2. Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, il presidente accerta che il numero delle schede spogliate sia uguale al numero dei votanti già accertato; in caso di mancata rispondenza, egli ne indica i motivi nel verbale.

3. Al termine delle operazioni di controllo il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale.

Art. 34.

Chiusura del verbale e formazione dei plichi

1. Il presidente procede alla chiusura del verbale, sottoscrivendolo e facendolo sottoscrivere dal segretario e da due scrutatori, e alla formazione dei plichi per la trasmissione alla commissione provinciale per l'artigianato degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio. Pertanto:

a) raccoglie in un plico le schede deteriorate, le schede riconsegnate senza la firma del presidente o di uno scrutatore, quelle ritirate agli elettori che non si sono recati nella cabina per esprimere il voto, e che sono state vidimate;

b) ripone in un altro plico le schede nulle o contestate, le schede corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, le schede bianche e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

c) chiude in un altro plico tutte le schede valide.

2. I plichi, debbono recare l'indicazione del seggio, delle schede che contengono e le firme dei componenti del seggio. In una apposita busta vengono inclusi i plichi ed i verbali. La busta, sigillata e firmata dai componenti del seggio e recapitata, a cura del presidente del seggio, alla commissione provinciale per l'artigianato, con urgenza.

Art. 35.

Chiusura del seggio - Restituzione del materiale - Recapito dei verbali

1. Compilate le precedenti operazioni, il presidente dichiara chiuse le operazioni del seggio, scioglie l'adunanza e provvede alla riconsegna del materiale di arredamento del seggio al rappresentante del comune.

Art. 36.

Determinazione e proclamazione degli eletti

1. Per la determinazione e la proclamazione degli eletti si fa riferimento agli artt. 57 e 58 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29.

Art. 37.

Dichiarazione di ineleggibilità

1. Nella sua prima seduta la commissione provinciale per l'artigianato nominata con decreto del presidente della giunta regionale, prima di deliberare su ogni altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista una delle cause previste ai sensi di legge.

2. In presenza di un componente dichiarato ineleggibile, essa provvede a comunicare il nominativo al presidente della giunta regionale per la sua sostituzione secondo le norme di cui all'art. 9 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29.

3. Quando in alcuni seggi non sia avvenuta, ovvero sia stata annullata l'elezione, non sarà necessario fare o ripetere le elezioni, se il voto degli elettori di tali seggi non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti.

Art. 38.

Nomina di commissario

1. Qualora il presidente della commissione provinciale per l'artigianato non provveda agli adempimenti previsti nella presente legge, il presidente della giunta regionale nomina un commissario per tutti gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali.

Art. 39.

Ricorsi in materia elettorale

1. Per quanto riguarda i ricorsi relativi alle operazioni elettorali si fa riferimento all'art. 59 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29.

Art. 40.

Stampati e moduli

1. Gli stampati, i moduli, i verbali e quanto sia necessario al fine dello svolgimento delle elezioni, sono predisposti e forniti dalla giunta regionale alla commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 41.

Spese elettorali

1. All'onere di spesa derivante dalle operazioni elettorali previste dalla presente legge, si fa fronte per l'anno 1989 con i fondi stanziati nel capitolo 22210 del bilancio 1989, e per gli esercizi successivi con le leggi di bilancio.

2. La giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le camere di commercio per fornire alle commissioni provinciali per l'artigianato, per gli adempimenti ad esse affidati dalla presente legge, i necessari supporti operativi, regolamentando i conseguenti reciproci rapporti finanziari.

3. La giunta regionale definisce i rapporti e determina i costi a carico della regione, per gli adempimenti che la presente legge assegna ai comuni, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'A.N.C.I. regionale.

Art. 42.

Norma transitoria

1. In attesa di effettuare, ai sensi della presente legge, le elezioni dei rappresentanti degli artigiani nelle commissioni provinciali per l'artigianato, alla sostituzione dei componenti delle attuali commissioni si applica l'art. 2 della legge 23 luglio 1980, n. 366.

Art. 43.

Norma finale

1. Con il termine «commissione provinciale per l'artigianato» usato nella presente legge, deve intendersi anche «commissione circondariale per l'artigianato di Prato».

2. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per le elezioni dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per le opportune istruzioni e direttive di applicazioni della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad adottare specifici atti al riguardo.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 16 marzo 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 febbraio 1989 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 7 marzo 1989.

89R0555

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1989, n. 19.

E.T.S.A.F. - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 19 del 24 marzo 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Ente Toscano di Sviluppo Agricolo e Forestale (E.T.S.A.F.) è autorizzato, come da richiesta del consiglio di amministrazione con delibera n. 355 del 30 dicembre 1988, alla gestione provvisoria, fino a quando sia approvato per legge e comunque non oltre il 30 aprile 1989, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 approvato con delibera del consiglio di amministrazione n. 354 del 30 dicembre 1988 e depositato al consiglio regionale secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella delibera di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 16 marzo 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 febbraio 1989 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 7 marzo 1989.

89R0556

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1989, n. 20.**Soppressione Associazione intercomunale n. 10 «Area Fiorentina».***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 19 del 24 marzo 1989)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Articolo unico

1. L'associazione Intercomunale n. 10, area fiorentina, già costituita ai sensi della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37 e disciplinata ai sensi della legge regionale 24 marzo 1986, n. 12, è soppressa secondo le procedure di cui alla presente legge.

2. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale nomina un collegio commissariale composto dal presidente in carica dell'Associazione Intercomunale n. 10 e da altri quattro componenti.

3. Alla data di esecutività dell'atto di nomina del collegio commissariale, gli organi dell'Associazione Intercomunale n. 10, di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 24 marzo 1986, n. 12, decadono e tutte le loro funzioni sono attribuite allo stesso collegio commissariale.

4. Alla stessa data di cui al comma precedente decadono i rappresentanti nominati dall'Associazione Intercomunale n. 10 in enti od organismi ed il collegio commissariale provvede alla loro sostituzione.

5. Il collegio commissariale entro tre mesi dall'insediamento, sentiti i comuni associati, formula una proposta di piano di liquidazione dell'Associazione e la trasmette alla giunta regionale.

6. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, con unico atto, approva il piano di liquidazione e dichiara la soppressione dell'Associazione Intercomunale n. 10.

7. Il collegio commissariale rimane in carica fino alla esecutività dell'atto di cui al precedente comma, provvedendo allo svolgimento delle funzioni ordinarie dell'Associazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 16 marzo 1989

BARTOLINI*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 febbraio 1989 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 11 marzo 1989.***89R0557****LEGGE REGIONALE 6 aprile 1989, n. 21.****I.R.P.E.T. - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1989.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 23 del 17 aprile 1989)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Articolo unico

L'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.), ai sensi della legge regionale 6 maggio 1977 n. 28 art. 100, in quanto applicabile all'I.R.P.E.T., a seguito della richiesta avanzata con delibera 243 del 21 dicembre 1988 dal consiglio di

amministrazione, è autorizzato a gestire provvisoriamente, comunque non oltre il 30 aprile 1989, il bilancio per l'anno finanziario 1989 già approvato dal consiglio di amministrazione dell'I.R.P.E.T. con delibera 242 del 21 dicembre 1988 e depositato presso il consiglio regionale, fin quando lo stesso sia approvato con apposita legge regionale secondo gli stati di previsione e con le modalità previste dalla delibera di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 6 aprile 1989

BARTOLINI*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 febbraio 1989 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 marzo 1989.***89R0558****LEGGE REGIONALE 6 aprile 1989, n. 22.****Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale n. 80/1978.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 23 del 17 aprile 1989)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO—****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Interpretazione autentica art. 3 legge regionale n. 80/1978: Modificazioni e ridordine disciplina relativa alla determinazione delle indennità, rimborso spese, trattamento economico e delle missioni al presidente e ai membri del CORECO e Sezioni decentrate.

Articolo unico

L'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 80 deve intendersi nel senso che il rimborso delle spese di viaggio compete nei soli casi di spostamento del soggetto interessato al fine esclusivo di partecipare alle sedute del Comitato o delle sue sezioni.

Comunque, il rimborso non compete quando l'interessato sia tenuto a tale spostamento per il compimento di doveri inerenti la propria ordinaria attività lavorativa.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 6 aprile 1989

BARTOLINI*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 febbraio 1989 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 1º aprile 1989.***89R0559**

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1989, n. 23.**C.R.E. Centro Riferimento Emotrasfusionale - Approvazione esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 23 del 17 aprile 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il Centro di Riferimento Attività Emotrasfusionali e Produzione Emoderivati (C.R.E.) ai sensi della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28 art. 100, in quanto applicabile al C.R.E., a seguito di richiesta avanzata con delibera n. 3 del 30 gennaio 1989 del consiglio di amministrazione, è autorizzato a gestire provvisoriamente, comunque non oltre il 30 aprile 1989, il bilancio per l'anno finanziario 1989, già approvato dal consiglio di amministrazione del C.R.E. con delibera n. 2 del 30 gennaio 1989 e depositato presso il consiglio regionale, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste dalla delibera di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 6 aprile 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 14 marzo 1989 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 1° aprile 1989.

89R0560

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1989, n. 24.

Proroga dei termini del procedimento di formazione del programma regionale per la formazione professionale indicati all'art. 5 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16, limitatamente all'anno 1989.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 25 del 26 aprile 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine del 28 febbraio stabilito dall'art. 5, secondo comma della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 (per la presentazione dello schema di programma da parte della giunta regionale all'esame delle province, nonché delle proposte presentate dagli altri soggetti per le attività da autorizzare e riconoscere) è prorogato al 15 maggio 1989.

2. Le osservazioni e le proposte di intervento delle province di cui all'art. 5, secondo comma devono essere fatte pervenire alla giunta regionale entro il 30 giugno 1989.

3. Il parere della commissione regionale per l'impiego di cui all'art. 5, quarto comma deve essere espresso alla giunta regionale entro il 15 settembre 1989.

4. La giunta regionale trasmette al consiglio regionale la proposta di programma, di cui all'art. 5 quarto comma, entro il 30 settembre 1989.

5. Il termine per l'approvazione del programma regionale di cui all'art. 5, quinto comma, è prorogato al 10 novembre 1989.

Art. 2.

Le proposte già presentate entro il 28 febbraio 1989 ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 da altri soggetti per le attività da autorizzare e riconoscere, possono essere ripresentate entro il termine del 15 maggio 1989, al fine di risultare conformi alle prescrizioni del programma regionale per la formazione professionale 1989/1991 e sue successive integrazioni.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 17 aprile 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 marzo 1989 ed è stata vistata dal commissario del Governo l'8 aprile 1989.

89R0561

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1989, n. 25.

Disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del canone sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 28 dell'11 maggio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1.***Oggetto*

1. In conformità ai criteri stabiliti dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981, la presente legge disciplina l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e la determinazione ed applicazione dei canoni di locazione.

Art. 2.*Alloggi soggetti alla disciplina regionale*

1. La disciplina di cui alla presente legge si applica a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da Enti Pubblici, a totale carico, o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, delle Province o dei Comuni, nonché a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da Enti Pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'Edilizia Residenziale Pubblica.

2. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;

c) di proprietà di Enti Pubblici Previdenziali purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione;

d) di servizio e cioè quelli per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione; a tali alloggi si applica comunque il titolo III e IV, il comma 2/bis dell'art. 39 e l'art. 40 della presente legge.

3. Possono essere altresì esclusi, con atto deliberativo dell'Ente Pubblico proprietario, quegli alloggi debitamente individuati che, per la modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale, per le caratteristiche dell'utenza insediata, o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzabili o utilizzabili per i fini propri dell'Edilizia Residenziale Pubblica.

4. L'esclusione è autorizzata dalla Giunta Regionale.

5. Sono altresì soggetti alla disciplina della presente legge le case parcheggio ed i ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per i quali sono stati realizzati e sempreché abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.

TITOLO I

Modalità di assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Art. 3.

Bandi di concorso

1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dai Comuni.

2. Due o più Comuni possono stabilire che l'ambito di efficacia della graduatoria ai fini dell'assegnazione e riassegnazione degli alloggi sia intercomunale. In tal caso i bandi di concorso indetti da ciascun Comune indicheranno anche gli altri comuni interessati; le assegnazioni avverranno in base ad una graduatoria unica predisposta dalla Commissione di cui al successivo art. 8 mediante integrazione, anche previo sorteggio, delle graduatorie definitive di ciascun Comune.

3. La Regione può disporre localizzazioni intercomunali; in tal caso le assegnazioni degli alloggi saranno effettuate dal Comune destinatario delle localizzazioni in base ad un'unica graduatoria, predisposta dalla Commissione di cui al successivo art. 8, con le modalità stabilite al comma precedente.

4. Alla predisposizione della graduatoria unica provvede la Commissione che ha formulato la graduatoria relativa al Comune dove sono localizzati gli alloggi da assegnare.

5. I bandi di concorso devono essere emanati, almeno biennialmente, alla data del 1° maggio.

6. I bandi di concorso, finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti, debbono essere pubblicati mediante affissione di manifesti per almeno 30 giorni utili consecutivi all'albo pretorio del Comune.

7. I comuni devono assicurare la massima pubblicità dei bandi con le opportune forme, tra cui:

affissione di manifesti nelle sedi decentrate, nelle bacheche delle sedi centrali delle aziende con più di 100 dipendenti, nelle sedi delle A.T.E.R., degli Enti pubblici e delle Unità sanitarie locali, nelle sedi dei sindacati dei lavoratori e delle associazioni dell'inquinato;

pubblicazione di avviso sui quotidiani e radiogiornali di maggiore ascolto e diffusione locale, nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

trasmissione di copia del bando di concorso e della delibera di approvazione alla Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi competente per territorio;

trasmissione di copia del bando di concorso al Ministero degli esteri, per l'invio alle rappresentanze diplomatiche e consolari;

trasmissione del bando di concorso alle varie associazioni di invalidi e handicappati.

Art. 4.

Contenuto del bando di concorso

1. Il bando di concorso deve indicare in particolare:

a) i requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica prescritti dal successivo art. 5;

b) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;

c) il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda;

d) i documenti da allegare alla domanda, con specifiche indicazioni per i lavoratori emigrati all'estero.

2. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea, di 90 giorni per i residenti nei paesi extra europei.

3. La Giunta Regionale, delibera lo schema tipo di bando di concorso ed il modulo tipo di domanda, la cui utilizzazione è obbligatoria per tutti i Comuni.

Art. 5.

Requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

1. Per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; il cittadino straniero può concorrere all'assegnazione soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali. I cittadini di stati membri della Comunità Economica Europea che risiedono in Italia, vi svolgono attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e versano nelle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla presente legge, sono equiparati rispettivamente ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi cittadini italiani, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 1987 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 1988;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Comune o nei Comuni cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso. È adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq per una persona, non inferiore a 45 mq per due persone, non inferiore a 55 mq per tre persone, non inferiore a 65 mq per quattro persone, non inferiore a 75 mq per cinque persone, non inferiore a 95 mq per sei persone ed oltre;

d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località, la cui quota di valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio è determinato secondo le modalità stabilite dalla citata legge n. 392, applicando i seguenti parametri:

1) superficie corrispondente allo standard abitativo regionale, per tale intendendosi la superficie convenzionale complessiva, ossia la superficie utile, così come definita alla precedente lettera c) aumentata del 20% degli spazi accessori e di servizio, come dal seguente elenco:

Sup. 30 mq + 6 mq =	36 per 1 persona
Sup. 45 mq + 9 mq =	54 per 2 persone
Sup. 55 mq + 11 mq =	66 per 3 persone
Sup. 65 mq + 13 mq =	78 per 4 persone
Sup. 75 mq + 15 mq =	90 per 5 persone
Sup. 95 mq + 19 mq =	114 per 6 persone

2) tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3 parametro 1,05;

3) classe demografica del Comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Qualora si tratti di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0,80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti;

4) coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00;

5) coefficiente di zona edificata/periferica corrispondente al parametro 1,00 per tutti i Comuni;

6) coefficiente di vetustà corrispondente al parametro 0,85;

7) coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00;

e) assenza di precedenti assegnazioni di proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno; ovvero, non essere assegnatari in locazione di un alloggio soggetto alla disciplina della presente legge che risulti adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare ai sensi della lettera c) del presente articolo;

f) reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente alla data di pubblicazione del bando di concorso, e determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.

Il reddito complessivo convenzionale di riferimento per l'applicazione di tutte le norme della presente legge è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari.

Ai fini di tale determinazione sono equiparati ai figli a carico gli altri soggetti che risultino essere a carico ai sensi del punto 3 del secondo comma, art. 15, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso il reddito annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi imponibili relativi all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari:

g) non aver ceduto in tutto o in parte — fuori dei casi previsti dalla legge — l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;

h) non occupare un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

2. Agli effetti della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate dai vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno 2 anni dalla data del bando di concorso e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà e certificato anagrafico sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi che partecipano in modo autonomo al bando.

4. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), h), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto fatto salvo quanto previsto al successivo art. 39 per il requisito relativo al reddito.

5. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti regionali di localizzazione potranno prevedere requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatiche con riferimento anche alla eventuale anzianità di residenza.

6. Il limite di reddito di cui al 1° comma lettera f), può essere aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno con deliberazione del Consiglio regionale sulla base delle indicazioni del CIPE o, in mancanza, sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT del reddito dei lavoratori dipendenti verificatesi nell'anno precedente. Contestualmente il Consiglio regionale provvederà ad aggiornare la classe di reddito ai fini della attribuzione del punteggio di cui al punto a-1) dell'articolo 9 della presente legge.

Art. 6.

Presentazione delle domande

1. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune è da presentarsi al Comune di residenza o al Comune dove si svolge l'attività lavorativa, nei termini indicati dal bando, deve indicare:

a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente ed il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;

b) la composizione del nucleo familiare determinata ai sensi dell'art. 5, secondo comma, o ai sensi dell'art. 5, terzo comma, con i dati anagrafici, di lavoro e di reddito di ciascun componente;

c) il reddito complessivo del nucleo familiare di cui al precedente punto b);

d) l'ubicazione, la consistenza ed il proprietario dell'alloggio occupato;

e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione di punteggi e della formazione della graduatoria;

f) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

2. Il concorrente deve dichiarare nei modi previsti all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che sussistono in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare i requisiti di cui alle lettere c), d), e), g) e h) dell'art. 5.

3. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale.

Art. 7.

Istruttoria delle domande

1. Il Comune che ha indetto il bando procede alla istruttoria delle domande dei concorrenti, provvedendo alla attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda.

2. Il Comune, qualora riscontri che il reddito al primo comma, lettera f) dell'articolo 5, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al concorrente ed ai componenti il suo nucleo familiare, effettua, anche sulla base delle informazioni fornite dal Consiglio Tributario e dagli Uffici Finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti e ne dà comunicazione dettagliata alla Commissione di cui all'articolo 8.

3. Le domande, con i rispettivi punteggi provvisoriamente attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando, alla Commissione di cui all'art. 8 per la formazione della graduatoria.

4. Il termine suddetto è aumentato a 90 giorni per bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 150 mila abitanti.

5. Il Consiglio regionale potrà escludere dalla localizzazione dei futuri interventi di finanziamento i Comuni che ritardino, senza giustificato motivo, gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

6. I Presidenti delle Commissioni di cui all'articolo 8, inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al Presidente della Giunta regionale una relazione sullo stato di funzionamento di tali organi e sul rispetto dei tempi previsti dal presente articolo e dall'art. 10.

Art. 8.

Commissioni per la formazione della graduatoria

1. La graduatoria di assegnazione è formata da una Commissione provinciale, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale presso ogni amministrazione provinciale, salvo quanto previsto al comma seguente.

2. Nella provincia di Firenze sono istituite due commissioni, l'una con sede presso l'Associazione intercomunale Pratese, competente per la formazione delle graduatorie relative ai Comuni di Prato, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano e Verno; l'altra con sede presso l'amministrazione provinciale di Firenze, competente per la formazione delle graduatorie dei restanti comuni della provincia. La norma di cui al presente comma ha effetto fino all'istituzione della provincia di Prato.

3. La Commissione è composta da:

a) un magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Corte di Appello o del T.A.R.;

b) il Presidente della provincia o suo delegato per le commissioni nominate presso le amministrazioni provinciali; il Presidente della Associazione intercomunale per la Commissione nominata presso l'A.I. pratese;

c) quattro rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dalle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale;

d) un rappresentante degli enti gestori del patrimonio pubblico o suo delegato;

e) tre rappresentanti del comune nel quale si trovano gli alloggi da assegnare, designati dal consiglio comunale in modo che sia assicurata la presenza della minoranza.

4. La Commissione è regolarmente costituita quando siano nominati almeno 5 componenti, oltre al Presidente. Il Vice Presidente viene eletto dai soli componenti fissi della Commissione e tra di loro.

5. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica della commissione. In caso di parità di voti prevale quello del presidente della seduta.

6. Il Presidente e gli altri componenti restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati solo per il successivo quinquennio.

7. La Commissione si avvale di un ufficio di segreteria composto da almeno tre componenti, fra cui il segretario, il quale è scelto, sentiti i comuni, con deliberazione dell'amministrazione provinciale, o dell'associazione intercomunale di Prato per quella commissione, fra il personale con qualifica non inferiore a quella di funzionario, in servizio presso la provincia, i comuni, le associazioni intercomunali e l'ATER interessati. Il dipendente individuato ai sensi del presente comma è assegnato alla Segreteria della commissione, previo comando da parte dell'ente di appartenenza se scelto fra il personale dei comuni, delle associazioni intercomunali e dell'ATER.

8. Alla spesa per il funzionamento della commissione e della segreteria provvede l'amministrazione provinciale, la quale cura la successiva ripartizione e riscossione degli oneri sostenuti, a carico dei comuni direttamente interessati dalle graduatorie approvate dalla Commissione proporzionalmente al numero degli abitanti risultanti dall'ultimo censimento.

9. Ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone di presenza nonché il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i componenti del Consiglio provinciale.

10. La spesa prevista dal comma precedente è assunta a carico della Regione. La liquidazione delle indennità è fatta trimestralmente dalla giunta regionale sulla base di appositi prospetti sottoscritti dal presidente e dal segretario della commissione.

Art. 9.

Punteggi di selezione delle domande

1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità.

2. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

3. Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono i seguenti:

a) condizioni soggettive:

a-1) reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui al primo comma, lettera f), dell'art. 5:

non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona: punti 2;

non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1;

a-2) richiedente che abbia superato il 60° anno di età alla data di scadenza del bando, a condizione che viva solo, o in due, anche con eventuali minori a carico, o maggiorenni handicappati (come definiti al punto a-4) del presente articolo): punti 1;

a-3) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di scadenza del bando e famiglie la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, salva la revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto: punti 1.

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a-4) presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3): punti 1; nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due, o più componenti affetti da handicap di cui al presente punto, si attribuiscono punti 2;

a-5) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi): punti 1;

a-6) canone di locazione riferito all'anno di produzione del reddito, che incida per oltre il 30% sul reddito familiare determinato ai sensi del precedente art. 5, lettera f), e da certificato mediante contratto di locazione registrato o documentazioni equipollenti da cui risulti data certa: punti 1;

a-7) richiedenti in condizioni di pendolarità: punti 1 (distanza fra luogo di lavoro e quello di residenza superiore a 15 km). Si applica limitatamente alla graduatoria formata dal comune nel quale il richiedente lavora;

a-8) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre: punti 1;

b) condizioni oggettive:

b-1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno due anni alla data del bando, dovuta a:

b-1.1) abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione; punti 5;

b-1.2) appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave (non per ragioni di senilità) non deambulante: punti 1;

b-1.3) abitazione in alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica da certificare mediante deliberazione dell'ente concedente, punti 3.

Agli effetti della presente legge si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garages, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso o ricovero, e comunque ogni altra unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione.

I punteggi di cui ai precedenti punti b-1.1), b-1.2) e b-1.3), non sono tra loro cumulabili;

b-1.4) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: punti 2;

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b-1.1), b-1.2) e b-1.3), derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b-2) situazione di disagio abitativo alla data del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario:

due persone a vano utile: punti 1;

oltre due persone a vano utile: punti 2;

oltre tre persone a vano utile: punti 3.

Agli effetti della presente legge per vano utile si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq 14, e i servizi, così come definiti dal decreto ministeriale 5 luglio 1975.

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.3) e b-2) non sono fra loro cumulabili;

b-3) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale, salvo i casi di concorrenti che risultano da sentenza occupanti senza titolo a seguito del decesso del conduttore, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio: punti 4.

Ulteriori punti I vengono attribuiti al richiedente al quale sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., o sia stato notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio. Tale punteggio può essere attribuito in presenza di tali condizioni, dal momento della pubblicazione del bando fino alla scadenza dei termini delle opposizioni, di cui al 4° comma dell'art. 10 della presente legge.

Il punteggio di cui al presente comma è attribuito anche a richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio.

La condizione sub b-3) non è cumulabile con la condizione sub b-1.1):

b-4.1) assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile, o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) da certificarsi dall'organo competente dell'U.S.L.: punti 2;

b-4.2) antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in solo W.C. e lavabo) da certificarsi dall'organo competente dell'U.S.L.: punti 2.

La condizione di cui al punto b-4.1) non è cumulabile con la condizione di cui al punto b-4.2). Dopo la formulazione della graduatoria definitiva, il presidente della commissione di cui al precedente art. 8 trasmette l'elenco dei casi in cui sia stato attribuito il punteggio di cui ai punti b-1.1) e b-4.1), per alloggio di proprietà di privati, al comune competente per territorio ed al prefetto della provincia, per i provvedimenti di competenza di cui all'art. 54 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

4. Gli appartenenti ai gruppi sociali individuati ai precedenti punti a-2) e a-3) del presente articolo, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, dovranno essere collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati, di superficie non superiore a mq 45.

5. A favore di tali categorie è riservata un'aliquota dell'80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore a 45 mq da assegnare, fermo restando l'obbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati.

6. Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche indicate nel comma precedente e non assegnati alle categorie speciali cui sono prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

7. Nell'ambito dei provvedimenti regionali di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata sono determinate le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario delle domande delle citate categorie speciali.

8. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo art. 17.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

1. Entro 45 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso, la commissione di cui all'art. 8 forma la graduatoria provvisoria.

2. Entro 15 giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nonché dei modi e dei termini per l'opposizione, è pubblicata per 30 giorni consecutivi, negli albi pretori dei comuni, i quali assicurano le più opportune forme di informazione.

3. Ai lavoratori emigrati all'estero è data la notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata.

4. Entro 45 giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria e, per i lavoratori emigrati all'estero, dall'invio a mezzo raccomandata della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione alla commissione, che provvede, sulla base dei documenti già acquisiti oppure allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione dell'opposizione.

4-bis. Sono valutabili i documenti pervenuti entro i termini del ricorso purché relativi a condizioni soggettive o oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. È altresì valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto di cui all'art. 9, terzo comma, lettera B-3), intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per il ricorso.

5. Entro 30 giorni dall'esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

6. La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

7. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della presente legge.

8. La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 19 e 22.

Art. 11.

Accertamento del reddito

1. Ai fini della valutazione del possesso da parte del concorrente del requisito del reddito di cui al primo comma, lettera f) del precedente art. 5, nonché della relativa determinazione, la commissione nel caso di inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione medesima, provvede all'eventuale formale audizione del suddetto interessato, richiede atto notorio giurato del richiedente relativo ai propri redditi, e provvede all'obbligatoria segnalazione agli uffici finanziari dello Stato, suffragata dagli elementi comunicati del comune ai sensi del precedente art. 7.

2. Qualora entro 30 giorni gli uffici finanziari non abbiano comunicato i dati richiesti, il concorrente è collocato in graduatoria tenendo conto anche del punteggio corrispondente al reddito dichiarato. Nel caso in cui accertamenti sfavorevoli al concorrente pervengano successivamente alla graduatoria definitiva, la stessa verrà modificata in conseguenza e si procederà all'eventuale annullamento dell'assegnazione.

Art. 12.

Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione

1. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.

2. Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate almeno biennialmente, mediante bandi di concorso integrativi, da emanare il 1° maggio dell'anno di riferimento e indetti con le modalità di cui al precedente art. 4, ai quali possono partecipare sia i nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

3. Decorsi quattro anni dalla data di pubblicazione del bando, generale o integrativo, al quale ha partecipato, il concorrente è tenuto, pena la cancellazione dalla relativa graduatoria, a presentare nuova domanda, a fronte del bando immediatamente successivo, con le procedure e le modalità dallo stesso previste.

È facoltà del comune, sulla base delle specifiche condizioni locali, procedere all'aggiornamento delle graduatorie mediante bandi integrativi annuali, ferma restando la necessità di ripresentare ogni 4 anni la domanda.

5. Per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, la formazione della graduatoria provvisoria e definitiva valgono le disposizioni dei precedenti articoli.

Art. 13.

Assegnazione degli alloggi

1. L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva, e tenendo conto della superficie di ciascun alloggio in relazione alla consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario, è disposta con provvedimento del sindaco del comune territorialmente competente.

2. Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi disponibili, entro 8 giorni dalla riscontrata disponibilità.

3. Non possono comunque essere assegnati alloggi la cui superficie abitabile, così come definita dal precedente art. 5, comma c), sia superiore ai seguenti standard abitativi:

- a) 45 mq per nuclei di 1 o 2 persone;
- b) 65 mq per nuclei di 3 persone;
- c) 95 mq per nuclei da 4 persone ed oltre.

4. Ove esistano alloggi di superficie superiore a mq 95, questi spettano in ogni caso a nuclei familiari composti da 6 persone ed oltre. La deroga alla disciplina del presente articolo è ammessa solo ed unicamente qualora un tutta la graduatoria non esistano nuclei familiari adeguati a tali standards abitativi.

5. In sede di assegnazione degli alloggi deve essere accertata la permanenza dei requisiti previsti dall'assegnazione, secondo quanto disposto dall'art. 14.

6. I comuni e gli enti proprietari o gestori degli alloggi possono svolgere in ogni momento accertamenti, volti a verificare la sussistenza dei requisiti. Inoltre, ove risulti che l'assegnazione è stata conseguita in contrasto con le norme vigenti al tempo dell'assegnazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 36.

7. Il sindaco comunica alla commissione di cui all'art. 8 i nominativi dei nuovi assegnatari di alloggi di Edilizia residenziale pubblica. La commissione provvede d'ufficio alla cancellazione degli stessi dalla graduatoria. L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 14.

Verifica in sede di assegnazione degli alloggi

1. Prima di provvedere all'assegnazione, il sindaco verifica la permanenza dei requisiti di cui all'art. 5.

2. Eventuale mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti, fra il momento dell'approvazione della graduatoria definitiva e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti eccezion fatta per il punteggio relativo all'eventuale nuova sistemazione abitativa adeguata in altro alloggio. Ove si accerti la mancanza di alcuni dei requisiti o la presenza di una nuova sistemazione abitativa adeguata in altro alloggio del concorrente, il sindaco trasmette la documentazione alla commissione di cui all'art. 8, la quale, nei 20 giorni successivi procede all'esclusione del concorrente dalla graduatoria, dandone comunicazione all'interessato, o alla cancellazione dei punteggi relativi alle mutate condizioni oggettive relative alla nuova sistemazione abitativa. In tal caso la commissione procederà alle corrispondenti modifiche alla graduatoria, previa effettuazione di nuovo sorteggio, se necessario, tra i concorrenti in condizione di parità di punteggio.

Art. 15.

Scelta e consegna degli alloggi

1. Esauriti gli adempimenti di cui all'art. 14 il sindaco comunica tempestivamente l'atto di assegnazione agli aventi diritto, con lettera raccomandata, ed all'ente gestore degli alloggi.

2. La scelta degli alloggi, da effettuarsi soltanto nell'ambito di quelli la cui superficie utile abitabile corrisponde alle classi di nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'art. 13, 3^a comma, è compiuta dagli assegnatari, o da persona all'uopo delegata, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.

3. In caso di mancanza di presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

4. I nuclei familiari in presenza di handicappati, ai quali sia stato riconosciuto il punteggio di cui alla lettera a-4) dell'art. 9, collocati utilmente in graduatoria, deve essere garantita la priorità di scelta, nel rispetto di quanto stabilito al comma precedente, degli alloggi collocati al piano terreno, nonché degli alloggi realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche, secondo quanto disposto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, e dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13.

5. Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi.

6. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il sindaco pronuncia la decadenza dall'assegnazione, con esclusione dalla graduatoria, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propositogli.

7. In caso di rinuncia giustificata dal sindaco, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati, o comunque si rendano disponibili.

8. L'ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione emanato dal sindaco, provvederà alla convocazione con lettera raccomandata dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell'alloggio.

9. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni, e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi dal sindaco a seguito di motivata istanza.

10. L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione.

11. La dichiarazione di decadenza, previa comunicazione all'assegnatario, mediante lettera raccomandata del fatto che può giustificarla, con la fissazione di un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, è pronunciata dal sindaco con propria ordinanza secondo le modalità previste dagli articoli 36 e 38 e sentito il parere della commissione di cui all'art. 8, e comporta la risoluzione di diritto del contratto.

12. Una volta emanato il provvedimento in questione, la commissione provvederà ad escludere dalla graduatoria l'interessato.

13. I termini suindicati sono raddoppiati se si tratti di lavoratori emigrati all'estero.

14. Il provvedimento del sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio, e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

15. Qualora entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'ente gestore di cui al secondo comma dell'art. 13, l'ente gestore stesso non sia stato messo dal comune nella condizione di consegnare l'alloggio, verrà contabilizzata a carico del comune, un'indennità pari all'importo del corrispondente canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 16.

Contratto di locazione

1. I contratti di locazione degli alloggi disciplinati dalla presente legge dovranno essere predisposti in conformità al contratto tipo approvato dalla Giunta regionale, con deliberazione n. 2380 dell'11 marzo 1985, in attuazione dell'art. 16 della legge regionale 14 dicembre 1983, n. 78.

Art. 17.

Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa

1. Ogni anno, il Consiglio regionale può riservare, su richiesta dei comuni interessati, un'aliquota non superiore al 25% degli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, quali:

- a) sfratti;
- b) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica;
- c) trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine;
- d) trasferimento di appartenenti alle forze armate;
- e) sistemazione di profughi.

2. Gli appartenenti ai gruppi destinatari delle riserve di cui al punto *a)* ed *c)* del comma precedente, oltre ad essere iscritti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in una graduatoria speciale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari delle quote di alloggi riservati. Per la definizione della qualità di profugo, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763.

3. Gli assegnatari degli alloggi riservati alla categoria del punto *b)* del primo comma del presente articolo sono individuati dal Consiglio comunale mediante un apposito elenco che verrà trasmesso alla commissione di cui all'art. 8 per la verifica del possesso dei requisiti obbligatori prescritti dall'art. 5.

4. Gli assegnatari degli alloggi riservati alle categorie di cui al punto *c)* e *d)* del 1° comma del presente articolo sono individuati mediante bando speciale riservato agli appartenenti alle forze armate ed alle forze dell'ordine trasferiti, da emanare con le procedure di cui alla presente legge, ed attraverso la formulazione da parte della commissione di cui all'art. 8, di una apposita graduatoria speciale.

5. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di Edilizia residenziale pubblica devono essere posseduti i requisiti richiesti per la permanenza nell'alloggio.

6. Non è ammessa altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità, dichiarata dagli Organi di protezione civile.

7. Eventuali riserve di alloggi stabilite in virtù di leggi nazionali operano in detrazione dell'aliquota prevista dal 1° comma del presente articolo.

8. Sono ammesse sistemazioni provvisorie in alloggi pubblici, per un periodo massimo di 2 anni, non rinnovabili, a favore degli appartenenti alla categoria *b)* che non abbiano requisiti soggettivi per diventare assegnatari.

Art. 18.

Subentro nella domanda e nell'assegnazione

1. In caso di decesso del concorrente o dell'assegnatario subentrano, rispettivamente nella domanda o nell'assegnazione, i componenti del nucleo familiare alla data del decesso secondo l'ordine di cui al 2° comma dell'art. 5.

2. È ammessa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ospitalità temporanea di componenti facenti parte del nucleo familiare dell'assegnatario o di terze persone, per un periodo non superiore a due anni, eccezionalmente prorogabile fino ad un massimo di altri due anni, qualora l'assegnatario comprovì l'esistenza di obiettive esigenze di assistenza o di altri seri motivi verificati dall'Ente gestore.

3. Ove non pervenga risposta dall'Ente gestore entro novanta giorni dalla data di domanda, la richiesta si intende accolta.

4. Tale ospitalità temporanea non ingenera alcun diritto al subentro nell'assegnazione.

5. In caso di separazione dei coniugi, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del medesimo, o di separazione di convivente more uxorio dimostrate nelle forme di legge, l'Ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

6. Al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

TITOLO II

NORME PER LA MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 19.

Programma di mobilità

1. Al fine dell'eliminazione delle condizioni di sotto-utilizzazione e sovraffollamento degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, gli Enti gestori, di intesa con il comune predispongono biennialmente il programma di mobilità

dell'utenza: da effettuarsi attraverso il cambio degli alloggi assegnati, mediante l'utilizzazione di quelli di risulta e di un'aliquota, stabilita dai comuni interessati, fino ad un massimo del 10% di quelli di nuova costruzione.

2. Per la formazione del programma di mobilità gli Enti gestori verificano, anche sulla base dei dati dell'anagrafe del patrimonio di Edilizia residenziale pubblica, lo stato d'uso e di affollamento degli alloggi cui si applica la presente legge, con conseguente individuazione delle situazioni di sovra e sotto affollamento secondo classi di gravità stabilite in relazione alla composizione e alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari. Gli Enti gestori possono proporre cambi di alloggio direttamente alla commissione di cui all'art. 21.

3. Per l'individuazione delle situazioni di disagio abitativo di carattere sociale e per la formazione della graduatoria di cui, al successivo art. 21, i comuni pubblicheranno biennialmente un bando di concorso riservato agli assegnatari di E.R.P. secondo lo schema unico predisposto dalla Giunta regionale con propria deliberazione, tenuto conto in particolare:

1) della idoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute, per la presenza del nucleo familiare di componenti anziani, o di portatori di handicaps o di persone comunque affette da gravi disturbi di natura motoria;

2) della situazione di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo regionale;

3) della necessità di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura ed assistenza.

Art. 20.

Domande di mobilità

1. Gli assegnatari interessati al programma di mobilità presenteranno domanda agli Enti gestori, indicando, oltre i motivi del cambio di alloggio, la zona o il comune di preferenza.

2. Le domande degli assegnatari sono inoltrate, debitamente istruite dall'Ente gestore, entro sessanta giorni dalla scadenza del bando alla commissione per la mobilità competente.

Art. 21.

Commissione per la mobilità

1. Presso ogni comune è costituita una commissione per la mobilità presieduta dal sindaco, o suo delegato, è composta:

da 3 rappresentanti del comune di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

da 1 rappresentante dell'A.T.E.R.;

da 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dell'utenza.

2. La commissione forma la graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio, inserendo, ove raccolte, le proposte per la mobilità formulate dagli Enti gestori ai sensi del precedente art. 19.

3. La commissione esprime il proprio parere sugli indirizzi per la gestione del programma di mobilità di cui all'art. 22.

4. La commissione approva il regolamento per il proprio funzionamento.

5. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico del comune.

Art. 22.

Gestione della mobilità

1. Per la gestione del programma della mobilità il comune assume indirizzi, da verificare periodicamente, conformi ai seguenti criteri di massima:

a) dovrà essere favorita la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere, garantendosi altresì il miglioramento o il mantenimento delle precedenti condizioni abitative;

b) dovrà essere data priorità alle domande di cambio fondate su gravi motivi di salute da soddisfarsi attraverso l'utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione; sarà altresì concessa priorità ai cambi di alloggio degli anziani disposti a liberare alloggi grandi per trasferirsi in quelli minimi;

c) non potrà essere concesso il cambio di alloggio agli assegnatari che abbiano perduto i requisiti previsti per la conservazione dell'assegnazione, né a coloro che abbiano violato le norme contrattuali;

d) gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione e destinati alla mobilità, se non utilizzati a tal fine entro un congruo termine, saranno assegnati sulla base della graduatoria generale;

e) dovranno essere predisposte misure, anche finanziarie, che agevolino il cambio di alloggio da parte degli assegnatari.

2. Gli Enti gestori che per grave sottoutilizzazione dell'alloggio, o per altro giustificato motivo, abbiano proposto alla commissione cambi di alloggi, da questa accolti ma non eseguiti dall'assegnatario, delibereranno la revoca dell'eventuale riduzione del canone goduta dall'assegnatario avverso l'applicazione di una sanzione pecuniaria di L. 1.000.000.

TITOLO III

DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 23.

L'utilizzazione del canone di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente art. 2 è diretto a compensare costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione entro i limiti annualmente stabiliti dalla Regione a norma del secondo comma dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse incassate pari almeno al 50% dei predetti costi, da destinare:

a) per gli alloggi destinati al regime di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, ai fini previsti dall'art. 25, 3° comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513;

b) per tutti i rimanenti alloggi assoggettati alla disciplina della presente legge, ai fini di cui alle lettere a), b), c) ed e), dell'art. 25, 3° comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, sulla base dei programmi annuali comunicati alla Regione entro i 60 giorni successivi all'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Ente gestore.

2. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'Ente in relazione al costo dei medesimi e secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero di vani convenzionali, ciascuno di mq 14.

Art. 24.

Elementi per la determinazione del canone

1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 2 gli Enti gestori tengono conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo convenzionale del nucleo familiare degli assegnatari.

2. Il reddito complessivo convenzionale dei nuclei familiari degli assegnatari è determinato ai sensi del precedente art. 5, lettera f).

3. In relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi gli Enti gestori definiscono il canone di locazione secondo le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Art. 25.

Caratteri oggettivi degli alloggi

1. I caratteri oggettivi dell'alloggio e i coefficienti ad essi relativi sono quelli espressi dagli articoli 13, compresi il quinto e sesto comma in quanto vigenti, 16, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salvo quanto disposto nei successivi articoli.

Art. 26.

Classe demografica dei comuni

1. In relazione alla classe demografica dei comuni si applicano i coefficienti stabiliti dall'art. 17 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono assimilati a quelli di cui al coefficiente f) del citato art. 17 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 27.

Determinazione del canone di locazione

1. Per la determinazione del canone riferito ai caratteri oggettivi dell'alloggio, gli Enti gestori applicano il disposto dell'art. 12, primo e secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. Il costo base a metro quadrato degli alloggi E.R.P. è determinato a norma dell'art. 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975, abbattuto nella misura del 10%.

3. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per gli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di produzione stabilito annualmente ai sensi dell'art. 22 della legge n. 392 è abbattuto nella misura del 20%.

4. Per gli effetti di cui alla presente legge, il costo unitario di produzione dell'alloggio è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti indicati nei precedenti articoli 25 e 26, ed applicati secondo le specificazioni ivi contenute.

5. Ai fini della determinazione della regione di cui dell'art. 25, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, gli Enti gestori comunicano alla Regione stessa la percentuale di eccedenza delle entrate per i canoni di locazione rispetto all'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi.

6. A partire dal primo anno successivo all'applicazione dei canoni di cui alla presente legge e in conformità dei criteri stabiliti dal CIPE, il Consiglio regionale stabilisce le modificazioni delle percentuali di sconto relative alle varie fasce di canone, allo scopo di garantire il mantenimento della maggiore entrata del 50% rispetto alle spese di amministrazione e manutenzione da destinarsi alle finalità di cui al penultimo comma dell'art. 25 della citata legge n. 513.

7. Limitatamente ai nuclei familiari che godono solo ed esclusivamente di redditi derivanti da lavoro dipendente o assimilati, ed aventi redditi complessivi convenzionali compresi fra 0 e il limite di decadenza, il canone di locazione, su richiesta degli stessi assegnatari, è ridotto, ove risulti superiore, alla misura del 10% del reddito complessivo convenzionale annuo del nucleo familiare degli assegnatari medesimi. L'adeguamento sarà applicato dal mese successivo alla richiesta corredata dai documenti comprovanti il diritto alla riduzione del canone.

8. I canoni di locazione di cui alla presente legge non possono comunque essere inferiori a L. 7.500 mensili o superiori a quelli stabiliti per la locazione degli immobili urbani ad uso abitativo dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 28.

Calcolo del canone di locazione

1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi, gli Enti gestori riducono il canone, definito ai sensi degli articoli precedenti, alle percentuali sottoindicate.

2. A tal fine il canone è fissato nelle seguenti percentuali in relazione alle fasce di reddito degli assegnatari:

a) nella misura del 15% agli assegnatari con reddito annuo complessivo effettivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori, aumentato dall'importo di una pensione sociale;

b-1) nella misura del 33% agli assegnatari con reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare non superiore al limite di assegnazione diminuito del 40%;

b-2) nella misura del 50% agli assegnatari con reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare, compreso fra l'importo di cui al precedente punto b-1) e il limite di assegnazione;

b-3) nella misura del 70% agli assegnatari con reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare, compreso fra il limite del precedente punto b-2) ed il limite di assegnazione aumentato del 50%;

c) della misura del 100% agli assegnatari con reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto b-3) fino al limite di decadenza.

3. Il limite di assegnazione di cui al comma precedente, punti b-1), b-2), b-3) e c), è quello vigente al momento dell'accertamento periodico del reddito di cui al successivo art. 31.

4. Eventuali indennità diverse dal canone di locazione non possono comunque essere inferiori all'importo del corrispondente canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 29.

Aggiornamento del canone di locazione

1. Il canone definito a norma dell'art. 27 è incrementato della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolata ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 14 dicembre 1983, n. 78, ed applicata al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Il canone definito ai sensi del comma precedente è aggiornato ogni anno nella misura stabilita dal CER o, in mancanza, nella misura del 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice di cui al primo comma, verificatasi nell'anno precedente. L'aggiornamento è applicato dagli enti gestori a decorrere dal mese di agosto.

Art. 30.

Collocazione nelle fasce di reddito

1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito, di cui all'art. 28, sulla base della documentazione prodotta o degli accertamenti effettuati a norma dell'art. 31.

2. Gli assegnatari il cui reddito familiare complessivo è comprensivo di uno o più redditi di lavoro autonomo, sono collocati d'ufficio almeno nella fascia b-2) di cui all'art. 28.

3. Tali assegnatari possono richiedere di essere inquadrati nelle fasce precedenti, presentando atto notorio giurato circa la situazione reddituale complessiva dell'anno di riferimento.

Art. 31.

Accertamento periodico del reddito

1. La situazione degli assegnatari è aggiornata tutti gli anni dispari relativamente ai redditi conseguiti nell'anno precedente.

2. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1° giugno dell'anno successivo a quello nel quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale.

3. L'assegnatario ha diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore, qualora abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito.

4. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'Ente gestore, con decorrenza dal mese successivo a quello nel quale è stata accertata la diminuzione di reddito, e comunque non oltre 90 giorni dal ricevimento della richiesta dell'assegnatario.

5. Qualora l'assegnatario non produca immotivatamente la documentazione richiesta nei termini, o dichiari un reddito palesemente inattendibile, si applica un canone convenzionale di importo pari a quello previsto dall'art. 39, comma 2-bis, e si applica la relativa procedura di decadenza.

6. Nel caso in cui la documentazione richiesta venga presentata successivamente ai termini prescritti, dimostrando gravi e giustificati motivi che hanno determinato tale ritardo, il canone verrà ricalcolato dal 1° gennaio secondo l'effettiva condizione dell'assegnatario.

Art. 32.

Fondo sociale regionale

È istituito un fondo sociale per il reintegro parziale delle spese per i servizi accessori dell'abitazione, destinato agli assegnatari percettori di redditi da pensione minima e sociale, collocati nella fascia a), ai sensi dell'art. 28.

2. La Giunta regionale determina i modi di gestione del fondo sociale secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio con propria deliberazione.

3. Spetta altresì al Consiglio di disciplinare la partecipazione degli Enti pubblici proprietari di patrimonio edilizio pubblico al fondo sociale, mediante la destinazione di una quota delle entrate loro derivanti dai canoni determinati ai sensi dell'art. 39.

Art. 33.

Morosità del pagamento del canone

1. La morosità superiore a due mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione.

2. La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso di un anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di 60 giorni dalla messa in mora.

3. Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione, o a grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grande difficoltà, accertata dall'Ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.

4. La morosità del pagamento del canone di locazione, salvo il caso di cui al terzo comma, comporta l'applicazione di una penale del 15% sulle somme dovute dopo venti giorni dalla scadenza del termine prescritto per il pagamento.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE AUTOGESTIONI

Art. 34.

Autogestione dei servizi, degli spazi comuni e delle manutenzioni

1. Gli Enti gestori favoriscono e prontuovono l'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e delle manutenzioni degli alloggi, tenuto conto dei seguenti indirizzi:

a) per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, l'autogestione sarà espressamente prevista nel contratto di locazione;

b) per gli alloggi già assegnati, l'autogestione sarà realizzata entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente legge;

c) fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli Enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati;

d) per l'autogestione relativa alle manutenzioni ordinarie sarà accreditata all'autogestione stessa una quota pari al 30% della quota di amministrazione;

e) il funzionamento delle autogestioni con particolare riguardo ai rapporti fra gli assegnatari, è disciplinato conformemente al regolamento tipo approvato dal Consiglio regionale. Resta in vigore, fino alla sua modifica o sostituzione, il regolamento tipo approvato dal Consiglio regionale in attuazione dell'art. 34 della legge regionale 14 dicembre 1983, n. 78.

Art. 35.

Alloggi di amministrazione condominiale

1. È fatto divieto agli Enti gestori di proseguire o di iniziare, l'attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'Ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezione fatta per quelle afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate del riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell'Ente gestore.

2. Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita.

3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno il diritto di voto, in luogo dell'Ente Gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso ivi compreso il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all'amministrazione del condominio, cui compete di agire anche in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi.

TITOLO V

ANNULLAMENTO, DECADENZA
E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 36.

Annullamento dell'assegnazione

1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del Sindaco del Comune territorialmente competente nel caso di:

a) assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

b) assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

2. In presenza di tali condizioni, comunque accertate, il Sindaco, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine massimo di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'Ente Gestore. I termini suddetti sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero nel caso in cui si tratti di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

3. Il Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione o dichiara che non sussistono motivi di procedere, entro i successivi trenta giorni, sentita la Commissione per l'assegnazione. Il provvedimento del Sindaco ha carattere definitivo e viene trasmesso alla Commissione per la cancellazione dalla graduatoria dell'interessato.

4. L'annullamento dell'assegnazione nel corso del rapporto di locazione comporta la risoluzione di diritto del contratto. L'ordinanza del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore ai sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio, e non è soggetta a graduazioni o proroghe.

Art. 37.

Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi

1. Il sindaco del Comune territorialmente competente dispone con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati senza titolo od illegalmente ceduti ad altri dagli assegnatari.

2. A tal fine, diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio e gli assegna il termine massimo di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

3. L'atto del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio, non eccedente trenta giorni, costituisce titolo esecutivo e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

4. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 38.

Decadenza dall'assegnazione

1. La decadenza dell'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente qualora l'assegnatario:

a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;

b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione in corso;

c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera e) ed all'articolo 39;

e) fruisca di un reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza;

f) abbia rinunciato all'alloggio assegnato senza che sussistano gravi e giustificati motivi;

g) non abbia occupato stabilmente l'alloggio assegnato, entro i termini di cui all'art. 15.

2. Per l'accertamento di tali condizioni l'Ente Gestore verifica obbligatoriamente, almeno biennialmente, la posizione degli assegnatari.

3. Per la dichiarazione di decadenza si applicano le disposizioni stabilite per l'annullamento dell'assegnazione.

4. Nei casi previsti dal presente articolo, una volta emanato il provvedimento di decadenza, la Commissione di cui all'art. 8 provvede a cancellare dalla graduatoria l'assegnatario.

5. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio; il Sindaco può tuttavia concedere un termine, non eccedente i sei mesi, per il rilascio dell'alloggio, ove ne ravvisi la necessità. Il provvedimento del Sindaco costituisce titolo esecutivo.

6. Limitatamente agli assegnatari che si trovano nella condizione di cui al punto e) la dichiarazione di decadenza ha effetto previa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 39.

Art. 39.

Decadenza nel caso di superamento del limite di reddito

1. La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che nel corso del rapporto superi il limite del reddito convenzionale aumentato del 100%. Agli assegnatari, per i quali sia accertato il possesso di un reddito superiore al detto limite, è comunicato dall'Ente Gestore il preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi, che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del reddito convenzionale.

2. L'assegnatario che abbia ricevuto il preavviso di cui al primo comma ed il cui reddito si sia stabilizzato per oltre due anni al di sopra del limite di decadenza, può chiedere all'ente gestore di occupare l'abitazione a titolo di locazione ai sensi dell'art. 22, 13° e 14° comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513. In tal caso la locazione è regolata dalle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392.

2-bis. In ogni caso di superamento del reddito di cui al primo comma, il canone di locazione è calcolato, a decorrere dal mese successivo all'accertamento, a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. Agli assegnatari di cui ai commi precedenti, qualora conseguano successivamente redditi inferiori a quelli di cui al primo comma, è applicato, a domanda e con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della stessa, il ripristino del rapporto precedente, con riguardo sia alla misura del canone sia alle altre condizioni della locazione.

4. Gli assegnatari che abbiano ricevuto preavviso di decadenza conseguono, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, il diritto alla assegnazione in via prioritaria di alloggio di nuova costruzione o di recupero, da cedere in proprietà o in locazione, realizzati ai sensi delle vigenti norme sull'edilizia agevolata e convenzionata da A.T.E.R. Comuni e Imprese.

5. A tal fine l'Ente Gestore, d'intesa con il Comune e sulla base dell'andamento dei preavvisi di decadenza e delle eventuali richieste avanzate dagli assegnatari preavvisati, formula alla Giunta regionale le proposte per la localizzazione di interventi di edilizia agevolata e trasmette le eventuali richieste degli assegnatari per l'acquisto in proprietà di alloggi.

Art. 40.

Sanzione amministrativa

1. L'assegnatario che non presenti all'Ente Gestore nei termini stabiliti, e comunque non oltre trenta giorni, senza giustificato motivo, la documentazione fiscale ed anagrafica richiesta per gli accertamenti previsti dagli articoli 31 e 38, è assoggettato ad una sanzione pecuniaria di L. 500.000.

2. Per l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente e di quella di cui all'art. 22 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 41.

Relazione della Giunta regionale

1. Ogni due anni la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione generale che consenta di valutare tutti gli effetti della presente legge ai fini di ogni necessaria modificazione della legge stessa.

Art. 42.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'art. 8, si fa fronte, a decorrere dal 1990, con legge di bilancio utilizzando i fondi che saranno stanziati sul capitolo corrispondente al capitolo 720 del bilancio 1989.

2. Agli oneri di spesa derivanti dall'art. 32, si fa fronte per l'anno 1989 con lo stanziamento del capitolo 13400, e per gli anni successivi con legge di bilancio.

Art. 43.

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione della presente legge i Comuni dovranno emanare il bando di concorso generale in data 1° gennaio 1990. Il primo dei bandi di concorso integrativi, di cui al 2° comma dell'art. 12, è emanato il 1° maggio 1991.

2. Fino all'approvazione della graduatoria definitiva, relativa ai nuovi bandi generali di cui al comma precedente, gli alloggi vengono assegnati sulla base delle graduatorie vigenti.

2/bis. Le commissioni nominate ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 14 dicembre 1983, n. 78, restano in carica fino all'approvazione della graduatoria definitiva dei bandi di concorso in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 1989. Le nuove commissioni previste dalla presente legge sono nominate, in sede di prima applicazione, entro la stessa data ed entrano in carica dal 1° gennaio 1990.

3. Gli Enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi degli alloggi di E.R.P. occupati senza titolo, sempre nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13, 3° comma.

4. La regolarizzazione del rapporto locativo è subordinata:

a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare almeno dal 31 dicembre 1988;

b) al recupero da parte dell'Ente Gestore di tutti i canoni e spese dovute, a decorrere dalla data di occupazione senza titolo;

c) al possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, accertato dalla Commissione di cui all'art. 8, alla data di entrata in vigore della presente legge ed al momento della regolarizzazione;

d) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già individuato.

5. Per tutte le ipotesi nelle quali il rapporto non sia regolarizzabile, e per le occupazioni verificatesi successivamente alla data di cui al punto a) del presente articolo, continuano ad applicarsi le normative di cui all'articolo 5, lettera h), ed all'articolo 37.

Art. 44.

Abrogazione

1. La legge regionale 14 dicembre 1983, n. 78 è abrogata.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 maggio 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 12 aprile 1989 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 29 aprile 1989.

89R0664

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1989, n. 26.

Partecipazione della regione Toscana alle attività dell'unione dei familiari delle vittime per stragi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 31 del 24 maggio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana concorre al finanziamento delle attività statutarie dell'Unione dei familiari delle vittime per stragi del treno Italicus, della Stazione di Bologna e del treno Napoli-Milano, con la somma di L. 150.000.000 (centocinquantamiloni).

Art. 2.

Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della presente legge, si fa fronte con la seguente variazione da apportarsi, per analogo importo, agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte spesa del bilancio 1989:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 maggio 1989

BENELLI

(incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 4 aprile 1989 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 6 maggio 1989.

89R0665

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1989, n. 27.

Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1989/1991.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 32 del 31 maggio 1989)

(Omissis).

89R0666

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1989, n. 28.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 32 del 31 maggio 1989)

(Omissis).

89R0667

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1989, n. 29.**I.R.P.E.T. - Approvazione bilancio preventivo esercizio finanziario 1989.***(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 32 del 31 maggio 1989)**(Omissis).***89R0668****LEGGE REGIONALE 22 maggio 1989, n. 30.****E.T.S.A.F. - Bilancio di previsione esercizio finanziario 1989 - Approvazione.***(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 32 del 31 maggio 1989)**(Omissis).***89R0669****LEGGE REGIONALE 22 maggio 1989, n. 31.****Bilancio di previsione 1989, 1^a variazione.***(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 32 del 31 maggio 1989)**(Omissis).***89R0670****LEGGE REGIONALE 22 maggio 1989, n. 32.****Bilancio di previsione 1989, 2^a variazione.***(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 32 del 31 maggio 1989)**(Omissis).***89R0671****LEGGE REGIONALE 22 maggio 1989, n. 33.****C.R.E. - Approvazione bilancio di previsione anno 1989.***(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 32 del 31 maggio 1989)**(Omissis).***89R0671****LEGGE REGIONALE 29 maggio 1989, n. 34.****Legge regionale n. 9/88. Individuazione e delimitazione degli ambiti turisticamente rilevanti. Costituzione delle aziende di promozione turistica.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 33 del 7 giugno 1989)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Individuazione e delimitazione degli ambiti turisticamente rilevanti*

La presente legge, in attuazione dell'art. 8, comma 6 della legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9, e sulla base di criteri indicati nello stesso art. 8, comma 8, individua e delimita i seguenti ambiti turisticamente rilevanti:

ambito turistico n. 1, comprendente i territori dei comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Viareggio;

ambito turistico n. 2, comprendente i territori dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Marciana, Marciana Marina, Portoazzurro, Portoferraio, Rio Mariana e Rio nell'Elba;

ambito turistico n. 3, comprendente i territori dei comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e Uzzano;

ambito turistico n. 4, comprendente i territori dei comuni di Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, Chiusi, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda;

ambito turistico n. 5, comprendente i territori dei comuni di Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio e Vinci;

ambito turistico n. 6, comprendente i territori dei comuni di Campagnatico, Capalbio, Castiglion della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccastrada, Scansano, Scarlino e Sorano;

ambito turistico n. 7, comprendente i territori dei comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina, Colle Salvetti, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto;

ambito turistico n. 8, comprendente i territori dei comuni di Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zerri;

ambito turistico n. 9, comprendente i territori dei comuni di Bientina, Buti, Calci, Calcinai, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco di Sotto, Castellina Marittima, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Crespina, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Montopoli in Valdarno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, Riparbella, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terri, Terri, Vecchiano, Vicopisano e Volterra;

ambito turistico n. 10, comprendente i territori dei comuni di Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Siena e Sovicille;

ambito turistico n. 11, comprendente i territori dei comuni di Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bibbiena, Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castelfranco di Sopra, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Montemignao, Monterchi, Monte San Savino, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di Scò, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Sestino, Stia, Subbiano, Talla e Terranuova Bracciolini;

ambito turistico n. 12, comprendente i territori dei comuni di Abetone, Agliana, Cutigliano, Marliana, Montale, Pistoia, Piteglio, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese e Serravalle Pistoiese;

ambito turistico n. 13, comprendente i territori dei comuni di Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Galliciano, Giuncugnano, Lucca, Mianucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Porcari, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli di Sotto, Vergemoli, Villa Basilica, Villa Collemandina, Fosciandora;

ambito turistico n. 14, comprendente i territori dei comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vernio e Vaiano;

ambito turistico n. 15, comprendente i comuni di Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Sempromiano.

Art. 2.

Costituzione, denominazione e sede delle Aziende di promozione turistica (A.P.T.)

Negli ambiti individuati e delimitati dal precedente articolo sono costituite le Aziende di promozione turistica (A.P.T.) di cui all'art. 7 della legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9, con le seguenti denominazioni e sedi:

ambito turistico n. 1: denominato «Versilia», con sede a Viareggio;

ambito turistico n. 2: denominato «Arcipelago Toscano», con sede a Portoferraio;

ambito turistico n. 3: denominato «Montecatini Terme - Val di Nievole», con sede a Montecatini Terme;

ambito turistico n. 4: denominato «Chianciano Terme - Val di Chiana», con sede a Chianciano Terme;

ambito turistico n. 5: denominato «Firenze», con sede a Firenze;

ambito turistico n. 6: denominato «Grosseto», con sede a Grosseto;

ambito turistico n. 7: denominato «Livorno», con sede a Livorno;

ambito turistico n. 8: denominato «Massa Carrara», con sede a Marina di Massa;

ambito turistico n. 9: denominato «Pisa», con sede a Pisa;

ambito turistico n. 10: denominato «Siena», con sede a Siena;

ambito turistico n. 11: denominato «Arezzo», con sede in Arezzo;

ambito turistico n. 12: denominato «Abetone - Pistoia - Montagna Pistoiese», con sede a San Marcello Pistoiese;

ambito turistico n. 13: denominato «Lucca», con sede a Lucca;

ambito turistico n. 14: denominato «Prato», con sede a Prato;

ambito turistico n. 15: denominato «Amiata», con sede ad Abbadia San Salvatore.

Art. 3.

Subingresso delle Aziende di promozione turistica (A.P.T.) nei rapporti degli Enti disciolti

Le Aziende di promozione turistica (A.P.T.) subentrano nel patrimonio degli enti disciolti nonché dei loro rapporti attivi e passivi, nei limiti e con le modalità individuate dal piano di liquidazione, approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9.

Art. 4.

Modificazione dell'art. 15 della legge n. 9/1988

1. Il primo comma dell'art. 15 della legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9, è così sostituito:

«Il Consiglio di amministrazione, composto da 14 membri, è nominato, a seconda della delimitazione degli ambiti turisticamente rilevanti di cui all'art. 8, dal Consiglio provinciale o dall'assemblea della Comunità montana, nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Azienda di promozione turistica coincida con il loro rispettivo territorio.

In tutti gli altri casi il Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio provinciale nel cui ambito ha sede l'A.P.T., fatta salva l'osservanza della legge regionale 1° settembre 1988, n. 72».

2. Il secondo comma dell'art. 15, lettera B, della legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9, è così modificato:

«b) un esperto in materie turistiche designato dall'organo competente alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'A.P.T.».

3. Il quarto comma dell'art. 15 della legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9, è così sostituito:

«Il Consiglio di amministrazione si insedia validamente con la nomina di almeno 8 rappresentanti».

Art. 5.

Integrazione dell'art. 17 della legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9

All'art. 17 della legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9, è aggiunto il seguente comma n. 4:

«La prima riunione del Consiglio di amministrazione è convocata con proprio atto dal presidente della Regione ed è presieduta dal consigliere più anziano di età».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 maggio 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 18 aprile 1989 ed è stata approvata dal Commissario del Governo il 29 maggio 1989.

89R0673

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1989, n. 35.

Proroga per il 1989 dei termini di cui agli articoli 22 e 13 della legge regionale n. 33/75 concernente: «La promozione dello sport a carattere sociale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 33 del 7 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Per l'anno 1989 i termini di cui agli articoli 12, comma 1, e 13, commi 1 e 2, della legge regionale 24 aprile 1975, n. 33, sono prorogati rispettivamente al 30 maggio, 31 luglio e 31 agosto.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 maggio 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 26 aprile 1989 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 20 maggio 1989.

89R0674

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1989, n. 32.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 53 del 18 settembre 1989)**(Omissis).*

89R0879

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1989, n. 33.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 53 del 18 settembre 1989)**(Omissis).*

89R0880

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 contenente norme per la disciplina degli strumenti urbanistici attuativi.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 19 luglio 1989)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. Alla legge regionale 8 luglio 1987 n. 24, titolo I recante la disciplina degli strumenti urbanistici attuativi, sono apportate le modifiche contenute negli articoli successivi.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2

1. La disposizione di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo 2 è così sostituita:

«a) l'assetto complessivo dell'area con indicazione planivolumetrica di tutti gli edifici previsti, della sistemazione del terreno e della organizzazione ed ubicazione dei servizi e delle infrastrutture nelle quantità e secondo le modalità stabilite dallo strumento urbanistico generale o, in difetto di sue specifiche indicazioni in tal senso dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 3

1. L'articolo 3 primo comma lettera e) numero 7 è sostituito dal seguente:

«7. Gli "standards" urbanistici conseguiti con lo strumento urbanistico attuativo nelle quantità e secondo le modalità di cui all'articolo 2, primo comma, lettera a)».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 4

1. Nell'articolo 4 secondo comma l'espressione «da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione» è sostituita con la seguente: «da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione o su giornali quotidiani a diffusione regionale».

2. Il sesto e settimo comma dell'articolo 4 sono così sostituiti:

«6. In caso di osservazioni da parte della regione, il comune adotta la conseguente deliberazione consiliare di adeguamento dello strumento urbanistico attuativo alle osservazioni stesse o di loro reiezione, in quest'ultimo caso detta deliberazione deve essere assunta entro novanta giorni a pena di decadenza dello strumento urbanistico attuativo approvato.

7. La deliberazione di cui al sesto comma, appena divenuta esecutiva, è trasmessa alla regione, la quale, nei successivi trenta giorni, annulla lo strumento urbanistico attuativo quando il comune respinga o comunque non si adegui ad osservazioni concernenti:

a) la conformità dello strumento urbanistico attuativo alle previsioni e prescrizioni della vigente disciplina urbanistica;

b) la non riconducibilità alla definizione di cui all'art. 8, primo comma, di varianti allo strumento urbanistico generale connesse allo strumento urbanistico attuativo eventualmente approvate dal comune in quanto ritenute tali».

3. Il nono comma dell'art. 4 è così sostituito:

«9. Lo strumento urbanistico attuativo può essere attuato solo dopo che sia infruttuosamente decorso il termine di quarantacinque giorni di cui al quinto comma ovvero, in caso di osservazioni da parte della regione, il termine di cui al settimo comma».

Art. 5.

Integrazione del Titolo II

1. Dopo l'art. 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis

Procedimenti di adozione

1. Le deliberazioni di adozione delle variazioni agli strumenti urbanistici generali di cui all'art. 29 nonché quelle di cui all'art. 1, quinto comma, della legge 3 gennaio 1978 n. 1 e successive modificazioni, entro quindici giorni dalla data di esecutività, sono depositate con tutta la documentazione ad esse allegata per quindici giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso da affiggersi all'albo pretorio e da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della regione o su giornali quotidiani a diffusione regionale.

2. Fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono essere presentate opposizioni da parte dei proprietari di immobili compresi nell'ambito oggetto di variante ed osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse.

3. Decorso il termine di cui al secondo comma, ove siano pervenute opposizioni ed osservazioni il comune decide su di esse con deliberazione del consiglio comunale da assumersi nei successivi novanta giorni a pena di decadenza della variante adottata, senza necessità di ripubblicazione degli atti qualora gli stessi siano stati conseguentemente modificati.

4. Gli atti di cui ai commi precedenti sono trasmessi per l'approvazione alla Regione unitamente alla documentazione comprovante l'intervenuta intesa con le amministrazioni pubbliche proprietarie di immobili eventualmente compresi nell'ambito della variante allo strumento urbanistico generale ed appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile delle stesse».

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 3 luglio 1989

MAGNANI

89R0881

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 18.

Proroga del termine di cui all'art. 12 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 55 relativa all'utilizzo temporaneo di lavori in cantieri scuola e di lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 10 del 19 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione dei progetti di cui all'art. 12 primo comma della legge regionale 8 novembre 1988 n. 55 concernente la prima applicazione della legge è prorogato al 30 giugno 1989.

2. Sono fatte salve le domande presentate dopo la scadenza del termine di cui all'art. 12 e prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 3 luglio 1989

MAGNANI

89R0882

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 19.

Proroga del termine di cui all'art. 10 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 58 recante interventi a favore dell'occupazione in imprese cooperative.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 10 del 19 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione delle domande di concessione del contributo fissato dall'art. 10 primo comma della legge regionale 8 novembre 1988, n. 58 in fase di prima applicazione è prorogato al 30 giugno 1989.

2. Sono fatte salve le domande presentate dopo la scadenza del termine di cui all'art. 10 e prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 3 luglio 1989

MAGNANI

89R0883

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1989, n. 20.**Progetto Colombo 1992.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 11 del 26 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Liguria, al fine di celebrare il V Centenario della scoperta dell'America, oltre a quanto disposto dalla legge regionale 15 marzo 1984 n. 16 provvede ai sensi degli articoli seguenti.

Art. 2.

1. La Regione svolge gli interventi di cui alla presente legge anche in collaborazione con il Ministero dei beni culturali e ambientali e in armonia con il programma elaborato, ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 418, dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni del V Centenario della scoperta dell'America, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1982.

2. La Regione, inoltre, realizza le iniziative e le manifestazioni che le sono affidate ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985 n. 418.

Art. 3.

1. Le iniziative di cui alla presente legge entrano a far parte del programma elaborato dalla Fondazione «Cristoforo Colombo» ai sensi delle direttive regionali di cui all'art. 2, lettera b) dello statuto della Fondazione stessa, programma che assume il nome di «Progetto Colombo 1992».

2. Il programma di cui al primo comma viene trasmesso alla Regione, al fine di consentire al Consiglio regionale l'eventuale indicazione delle integrazioni o modifiche che appaiano necessarie ad attuare pienamente le finalità stabilite dalle direttive regionali.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota pari a L. 1.000.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, concernenti spese in conto o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 alla voce «Progetto Colombo 1992» ed istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989 del capitolo 3685 «Spese per la realizzazione di iniziative comprese nel progetto Colombo 1992» con lo stanziamento di L. 1.000.000.000 in termini di competenza.

2. Agli oneri di cui all'art. 2, secondo comma si provvede mediante l'istituzione dei seguenti capitoli nel bilancio regionale:

a) stato di previsione dell'entrata: capitolo 1770 «Fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985 n. 418, celebrazione del V Centenario della scoperta dell'America» per memoria;

b) stato di previsione della spesa: capitolo 3686 «Interventi per la realizzazione di iniziative o manifestazioni affidate dal Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro alla Regione, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985 n. 418» per memoria.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 6 luglio 1989

MAGNANI

89R0834

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1989, n. 21.

Proroga della legge regionale 4 agosto 1988, n. 38: «Fidejussione regionale all'Istituto Autonomo Case Popolari di Genova sui finanziamenti per l'attuazione del piano di risanamento dell'Ente».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 11 del 26 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I riferimenti temporali ed i termini di cui agli articoli 2, terzo comma e 4, terzo comma della legge regionale 4 agosto 1988 n. 38 sono prorogati di un anno.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Liguria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 6 luglio 1989

MAGNANI

89R0835

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1989, n. 22.

Norme disciplinanti l'assunzione a tempo determinato per la realizzazione dei progetti finalizzati previsti dall'art. 3 della legge regionale 9 novembre 1987, n. 32: «Disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 11 del 26 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale può disporre l'assunzione a tempo determinato di personale per profili professionali iscritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima per la realizzazione di specifici progetti-obiettivo previsti dall'art. 3 della legge regionale 9 novembre 1987 n. 32.

2. Le assunzioni di cui al primo comma avvengono previa selezione pubblica tra i candidati in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

3. Per assunzioni di personale operaio o appartenente alle prime quattro qualifiche funzionali trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987 n. 392 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per quanto concerne le commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni in vigore.

5. Le assunzioni di cui al primo e terzo comma non possono avere durata superiore ad un anno prorogabile per eccezionali esigenze a due; agli assunti verrà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti regionali di pari qualifica.

6. Per la predisposizione, la realizzazione e la verifica dei progetti obiettivo per i quali sono richieste specifiche professionalità ascrivibili a qualifiche funzionali non inferiori all'ottava, e non disponibili nei ruoli organici, la Giunta regionale può conferire incarichi di consulenza professionale di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due, ad esperti qualificati, iscritti negli albi professionali ove istituiti.

7. Il relativo compenso viene stabilito dalla Giunta regionale nei limiti di spesa previsti per il finanziamento dei progetti finalizzati di cui all'art. 3 della legge regionale 9 novembre 1987 n. 32 cui le assunzioni si riferiscono.

8. Realizzati i progetti obiettivo di cui al primo comma la Giunta regionale non può costituire nuovi rapporti a tempo determinato con gli stessi soggetti se non sia trascorso un tempo di durata doppia quella del precedente rapporto a tempo determinato.

In ogni caso, alla scadenza dei contratti e delle eventuali proroghe, il personale assunto da qualsiasi rapporto con l'amministrazione regionale.

9. I progetti finalizzati di cui all'art. 3 della legge regionale 9 novembre 1987 n. 32 dovranno prevedere anche gli oneri finanziari per far fronte alla spesa di cui al presente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 7 luglio 1989

MAGNANI

89R0836

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale della Toscana 11 luglio 1988, n. 48, recante: «Finanziamento straordinario dei programmi integrativi regionali di edilizia agevolata convenzionata». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 42 del 20 luglio 1988 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3ª serie speciale - n. 51 del 17 dicembre 1988).

A seguito dell'errata-corrige pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 37 del 28 giugno 1989, nel testo dell'art. 4, terzo capoverso, della legge citata in epigrafe, dove è scritto: «... abitazione o da una associazione regionale delle imprese», leggasi: «... abitazione e da una associazione regionale delle imprese».

89R0805

Comunicato relativo alla legge regionale della Toscana 3 agosto 1988, n. 58, recante: «Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 46 del 12 agosto 1988 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3ª serie speciale - n. 51 del 17 dicembre 1988).

A seguito dell'errata-corrige pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 14 dell'8 marzo 1989, nel testo dell'art. 6, punto 3, dove è scritto: «... trenta», leggasi: «... tre».

89R0562

FRANCESCO NIGRO, direttore**FRANCESCO NOCITA**, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORCIA
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbs s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 168
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria Di E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **EIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **CROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milie, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUHA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tilièr, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggioro, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 45/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i> .	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i> .	L. 2.400
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.100
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*



* 4 1 1 1 3 0 0 1 4 0 9 0 0 2 0 0 0 *

L. 2.000